

Spero che la Camera vorrà accogliere la mia proposta.
PRESIDENTE. Domando se la proposta dell'onorevole D'Ondes-Reggio sia appoggiata.
(È appoggiata).
La metto ai voti.
Egli propone che ove oggi non fosse terminata la

legge sul dazio-consumo, domani nella seduta di mattina si cominci la discussione delle strade ferrate calabro-sicule.

Chi approva questa proposta si alzi.

(È approvata).

L'adunanza è sciolta alle ore 12 e mezzo.

2^A TORNATA DEL 31 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL CONTE CANTELLI, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Istanza del ministro per la guerra Della Rovere per la discussione di disegni di legge. — Relazione sul disegno di legge per l'acquisto di navi corazzate. — Seguito della discussione del disegno di legge sul dazio-consumo — Articolo 15 modificato, approvato, e del 16°, 17°, 18° e 19° — Emendamento del deputato Michelini al 20° — Osservazioni dei deputati Saracco e Biancheri sul 23°; dei deputati Sella, relatore, Sanguinetti e Cadolini sul 24°; e del deputato Chiaves sul 25°. — Relazione sul disegno di legge per il complemento del palazzo Caringnano. — Emendamenti dei deputati Cortese, Piroli, Biancheri all'articolo 24 del Ministero — Osservazioni, e opinioni circa la soppressione, dei deputati Chiaves, Pasini, Di San Donato, Sella, relatore, Restelli, Biancheri, Finzi e Pasini — È rigettato — Gli ultimi articoli sono approvati — Voti proposti dal deputato Briganti-Bellini Bellino, e dalla Commissione — Dopo osservazioni del deputato Fiorenzi, il secondo è approvato — Istanze del deputato Majorana Benedetto — Modificazioni del relatore alla tabella — Proposte dei deputati De Cesare, Ricciardi, Berti-Pichat, Ferraris, Di San Donato, Saracco e Romeo — Osservazioni dei deputati Mellana, Lanza e Torrigiani — Approvazione della tabella A — Emendamenti dei deputati Susani e Lanza alla tabella B — È approvato il secondo. — Lettera d'invito del deputato Agudio. — Proposta del deputato Cadolini sull'ordine della votazione, non approvata. — Istanza del deputato Malenchini per la discussione di un progetto. — Votazione sulla legge da rinnovarsi.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

MISCHI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che poscia è approvato; indi espone il seguente sunto di petizioni:

9421. La Giunta municipale di Noto fa istanza perchè da Siracusa sia continuata la ferrovia fino a Noto.

9422. Pucci Ilario, ricevitore dell'abolita dogana del Passo di Civitella del Tronto, d'anni 65, de' quali ne conta 30 di onorato servizio, privo d'ogni mezzo di sussistenza, chiede gli sia continuato lo stipendio fino a tanto che gli sia stata liquidata la debita pensione.

9423. Del Baglivo Antonio, di Castellabate, provincia di Principato Citeriore, già sottotenente nell'esercito meridionale, implora un aumento di pensione in vista dei patimenti inauditi da lui sofferti per la causa nazionale.

9424. I Consigli municipali di Cortona e di Radicondoli pregano la Camera ad adottare una più giusta e ragionevole base del riparto dell'imposta prediale che nol sia quella proposta nel progetto governativo.

ISTANZA DEL MINISTRO DELLA GUERRA PER LA DISCUSSIONE DI ALCUNI PROGETTI DI LEGGE.

DELLA ROVERE, ministro per la guerra. In questi ultimi giorni io ho presentato alla Camera due progetti di legge molto importanti sotto l'aspetto della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico.

Uno era rivolto a devolvere i reati di renitenza dai tribunali ordinari ai tribunali militari.

L'altro era relativo a modificazioni da introdursi al Codice penale militare.

2ª TORNATA DEL 31 LUGLIO

Il primo schema di legge fu già ammesso negli uffici, e la Commissione ne ha già fatta la relazione; essa è brevissima, constando di soli tre articoli, ed è urgente che sia sanzionata dal Parlamento perchè molti sono i renitenti e in Sicilia e nell'Umbria e nelle Marche, ma sono resi timorosi a consegnarsi dalla paura del lungo carcere preventivo al quale dovrebbero soggiacere se passano sotto la giurisdizione dei tribunali ordinari, mentre all'incontro se le loro cause fossero devolute ai tribunali militari, queste sarebbero spedite assai più presto, e lo stesso Ministero potrebbe ottener loro la grazia se si presentassero volontariamente ed in brevissimo tempo sarebbe spacciato il loro affare.

Per questo pregherei la Camera a voler stabilire che nel primo intervallo che ci sia tra due leggi voglia mettere in discussione il primo schema di legge che ho dianzi accennato, e potrei dire meglio, addirittura votarlo, poichè basterà solo darne lettura perchè sia ammesso, poichè da quanto ho inteso, tenendone discorso con diversi onorevoli deputati, è verosimile che non incontrerà nessuna opposizione.

Il secondo progetto è pure molto rilevante; in esso vi è un articolo il quale stabilisce che sia continuato ancora per un anno l'effetto della legge votata l'anno scorso contro le diserzioni; io invece di domandare alla Camera che si discuta questa legge, domanderò, quando venga in dibattimento quella di cui ho fatto cenno di sopra, che sia aggiunto un articolo alla medesima, col quale si dichiara che si mantiene per un anno ancora in vigore la legge votata l'anno scorso, relativa alla diserzione.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà che questa legge sarà messa all'ordine del giorno dopo la discussione della legge sul dazio-consumo, in modo che possa venire votata contemporaneamente. (Sì! sì!)

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER ACQUISTO DI NAVI COZZATE.**

BICCI GIOVANNI, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione sulla legge presentata dal ministro delle finanze per una maggiore spesa di 4 milioni e mezzo per acquisto di navi cozzate.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL DISEGNO DI LEGGE SUL DAZIO-CONSUMO.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sul dazio-consumo.

MINGHETTI, presidente del Consiglio, ministro per le finanze. Prima di cominciare la discussione, io pregherei l'onorevole presidente a voler dare la parola al

relatore della Commissione, il quale esporrà come questa mattina, nella riunione che si è tenuta, si pose di accordo coi deputati che avevano proposto degli emendamenti su quest'articolo.

Sarebbe quindi bene che il relatore ne desse contezza alla Camera.

SELLA, relatore. L'onorevole Ara proponeva nella tornata di ieri che fosse aggiunto un articolo per cui si provvedeva agli impiegati ed ai locali i quali appartengono, a cagione di esempio, ad un comune e vengono ad essere adoperati dal Governo, quando esso si incarica della riscossione dei dazi governativi e comunali, e nel caso inverso in cui invece il comune è quello che si assume di fare il servizio per conto proprio, valendosi delle persone e dei locali che prima spettassero al Governo.

La Commissione aveva ieri fatte alcune obiezioni non al concetto, ma alla redazione dell'articolo, ed oggi, d'accordo col proponente, si sarebbe redatto il seguente articolo che dovrebbe venire dopo il 14° tra il 14° ed il 15° delle legge attuale.

Esso è del tenore seguente:

« Quando nell'amministrazione del dazio di consumo il Governo succede al comune o viceversa, avrà luogo anche il trapasso degli impiegati, locali ed effetti occorrenti a tale servizio a quelle condizioni che saranno determinate dal regolamento. »

PRESIDENTE. La Commissione propone di aggiungere un articolo tra il 14° e 15° che formerebbe l'articolo 15°, e sarebbe così espresso:

« Quando nell'amministrazione del dazio-consumo il Governo succede al comune o viceversa avrà luogo anche il trapasso degli impiegati, locali ed effetti occorrenti a tale servizio con quelle condizioni che saranno determinate dal regolamento. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

CORTESE. Io vorrei una spiegazione.

È obbligatorio pei comuni ai quali resta l'amministrazione di una parte dei dazi di consumo di fare questo tale trapasso al Governo dei suoi impiegati, oppure è facoltativo, o formerà oggetto di convenzione fra i comuni ed il Governo?

SELLA, relatore. L'onorevole Cortese avrà rilevato dai precedenti articoli che furono votati come in generale spettò allo Stato il riscuotere il dazio; ma però, ove il comune preferisca farne egli la riscossione, si accorda col Governo per garantirgli un *minimum* e soddisfare certe condizioni che è inutile che io gli ricordi, imperocchè egli avrà attentamente seguita la discussione della legge.

Ciò posto, è evidente che interessa ambedue le parti contraenti sia che continui il Governo la riscossione del dazio, o sia invece il comune quello che ne assume l'incarico, che non si mandino via tutti questi impiegati che già attesero all'esazione di questi dazi, ma che continuino invece nell'opera cui attendevano.

Ecco quello che si vuol dire coll'articolo proposto dall'onorevole Ara, imperocchè ne sarebbero nate spia-

cevoli perturbazioni le quali sarebbero state nocive al servizio, ed anche perniciose ora al Governo, ora al comune, cioè a quello dei due che avrebbe abbandonato all'altro il servizio del dazio; imperocchè sarebbe rimasta a carico una quantità non piccola d'impiegati che si sarebbe dovuto licenziare senza indennità, locchè sarebbe stato crudele; ovvero con una gratificazione, locchè sarebbe stato oneroso.

CORTESE. Ma il Governo ha il diritto di riscuotere direttamente i suoi dazi di consumo, non quelli dei comuni. Quelli che il Governo ha lasciati a beneficio dei comuni, quali sono le materie combustibili ed altre cose, come formaggi, olii, ecc., il comune le esige direttamente.

PRESIDENTE. Mi pare che l'articolo è chiaro; e si può ammetterlo e non ammetterlo, ma il suo valore non dà luogo a dubbi.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Prego l'onorevole Cortese di ricordare come la massima fondamentale di questa legge è che non vi possano essere due schiere di agenti e due amministrazioni; e ciò per tutte le ragioni che furono svolte nella discussione generale. Pertanto, se il comune si vuol incaricare della riscossione, il Governo percepirà dal comune la sua parte; se il comune non vuole incaricarsene, il Governo s'incaricherà di entrambi i servizi.

Nel caso che il comune voglia assumere il servizio è opportuno che prenda anche gl'impiegati occorrenti; nel caso poi che il comune voglia cedere il servizio al Governo, gli cederà anche gl'impiegati occorrenti.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni sull'articolo che ho testè letto, s'intenderà approvato.

(È approvato).

Ora viene l'articolo 15 che prenderà il numero 16.

« Il regolamento... »

SELLA, relatore. (Interrompendo) Domando la parola prima che il signor presidente si dia il disturbo di darne lettura, per rendere immediatamente conto delle modificazioni che la Giunta proporrebbe d'introdurre d'accordo coi vari proponenti di emendamenti.

L'articolo sarebbe così espresso:

« Un regolamento da approvarsi con regio decreto determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge, e più specialmente:

« 1° Per le dichiarazioni dei prodotti e loro verifica ed ogni formalità da adempiersi alla introduzione degli stessi nei comuni (e qui bisogna dir *chiusi*, invece di *urbani*);

« 2° Pel deposito, transito o restituzione di tassa nell'esportazione dei prodotti soggetti a dazio di consumo nei comuni chiusi;

« 3° Per l'esercizio e pel controllo della vendita al minuto nei comuni aperti (invece di rurali);

« 4° Per l'esercizio e pel controllo delle fabbriche di birra, bevande gassose e per la circolazione dei loro prodotti;

« 5° Per i modi d'abbonamento e d'appalto... »

SANGUINETTI. Domando la parola.

SELLA, relatore... « 6° Per le condizioni del trapasso degl'impiegati e locali dal comune al Governo, e viceversa, » locchè è conseguenza dell'articolo testè votato.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Osserverei che quello di De Blasiis è già incluso.

DE BLASIIIS. Ritiro il mio emendamento, avendo accordato la dicitura colla Commissione, nel modo che or ora annunziava l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. L'articolo 16 sarebbe così redatto:

« Un regolamento da approvarsi con regio decreto determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge, e più specialmente:

« 1° Per le dichiarazioni dei prodotti e loro verifica ed ogni formalità da adempiersi all'introduzione degli stessi nei comuni chiusi;

« 2° Pel deposito, transito o restituzione di tassa nell'esportazione dei prodotti soggetti a dazio di consumo nei comuni chiusi;

« 3° Per l'esercizio e pel controllo delle vendite a minuto nei comuni aperti;

« 4° Per l'esercizio e pel controllo delle fabbriche di birra, bevande gassose, e per la circolazione dei loro prodotti;

« 5° Per i modi di abbonamento e di appalto;

« 6° Per le condizioni del trapasso degl'impiegati e locali dal Governo ai comuni, e viceversa. »

La discussione è aperta su questo articolo.

La parola spetta al deputato Sanguinetti.

SANGUINETTI. Nell'articolo 5 si è permessa nei comuni chiusi la fabbricazione di acquavite, alcool e liquori.

In quest'articolo 16, all'alinea quarto, si dice che il regolamento si occuperà specialmente di determinare le norme per il controllo delle fabbriche di birra e bevande gassose; evidentemente qui mancano ancora le parole *sottoposte a tassa*, che forse alla Giunta saranno sfuggite per inavvertenza; se queste venissero ommesse, ne verrebbe una di queste due conseguenze: o che questi generi non potrebbero essere trasportati, o che essendo trasferiti fuori del comune chiuso, sarebbero soggetti a doppia tassa, locchè la legge non vuole.

Quindi non si tratterebbe che di aggiungere nel quarto capoverso dell'articolo 4 le parole che ho dianzi indicate, dicendo, cioè, per l'esercizio e controllo delle fabbriche di birra, bevande gassose sottoposte a tassa...

SELLA, relatore. Si potrebbe anche dire più semplicemente: « delle fabbriche sottoposte a tassa. »

SANGUINETTI. Aderisco.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, la Commissione d'accordo col deputato Sanguinetti sostituirebbe alle parole: « fabbriche di birra e bevande gassose, » le parole: « fabbriche sottoposte a tassa. »

SANGUINETTI. Direi: « fabbriche di sostanze soggette a tassa. »

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Pasini. *Voci.* Non è presente.

PRESIDENTE. Allora, se nessun altro chiede di par-

2ª TORNATA DEL 31 LUGLIO

lare, pongo ai voti l'articolo 16 come è stato redatto dalla Commissione.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 17. Sarà punito con multa non minore del dazio dovuto, nè maggiore del quintuplo, chi in frode della legge introduce oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda o eserciti la manifattura dei prodotti soggetti a tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai regolamenti che saranno prescritti; o notifici quantità e qualità inferiori alle reali, e in generale chiunque in qualsiasi modo, tanto nei comuni chiusi od aperti, sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa dovuta. »

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, pongo ai voti l'articolo 17.

(È approvato).

« Art. 18. Ogni contravvenzione agli altri obblighi della legge ed alle discipline del relativo regolamento sarà punita con pena pecuniaria da 5 a 150 lire. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

« Art. 19. Gli agenti dell'amministrazione avranno diritto, a garanzia delle multe, di sequestrare i recipienti o i veicoli nei quali è trasportato il genere caduto in contravvenzione.

« Se gli oggetti sequestrati fossero esposti a deperimento, o se la loro custodia fosse difficile e dispendiosa, potranno essere venduti all'incanto coll'intervento dell'autorità competente.

« Il proprietario però potrà sempre ottenere la restituzione degli oggetti sequestrati, mediante deposito in denaro o garanzia per l'ammontare della tassa, delle spese e del massimo della multa. »

CORTESE. Credo che l'intendimento della Commissione sia stato quello di sottoporre al sequestro non solo i recipienti ed i veicoli sui quali è trasportato il genere caduto in contravvenzione, ma anche il genere stesso.

SELLA, relatore. Sì! sì!

CORTESE. Ora io vorrei che qui fosse ciò spiegato più chiaramente; vorrei che si dicesse: gli agenti dell'amministrazione avranno diritto, a garanzia delle multe, di sequestrare il genere caduto in contravvenzione, non che i recipienti ed i veicoli nei quali il medesimo è trasportato.

SELLA, relatore. La Commissione ringrazia l'onorevole Cortese dell'emendamento che ha proposto.

PRESIDENTE. Si dirà dunque:

« Gli agenti dell'amministrazione avranno diritto, a garanzia delle multe, di sequestrare i generi caduti in contravvenzione... »

SELLA, relatore. (Interrompendo) « di sequestrare, oltre il genere caduto in contravvenzione, anche i recipienti, » ecc.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, questo articolo s'intenderà approvato con questa modificazione proposta dal deputato Cortese.

(La Camera approva).

« Art. 20. I locali di fabbrica delle merci indicate all'articolo 2º, dovunque situati, quelli di fabbrica dell'alcool, dell'acquavite e dei liquori nei comuni chiusi, e quelli d'esercizio nei comuni aperti, sono sottoposti a particolare vigilanza.

« Gli agenti dell'amministrazione potranno entrare in quei locali di giorno e nelle ore in cui sono aperti per farvi le necessarie verificazioni.

« In tempo di notte, o quando i locali siano chiusi, le verificazioni dovranno eseguirsi coll'intervento dell'autorità giudiziaria; in mancanza di questa, coll'assistenza del sindaco o di chi ne fa le veci.

« Colle stesse formalità si potranno eseguire verificazioni nelle case dei privati, quando si tratti di contravvenzioni flagranti. »

SELLA, relatore. L'onorevole deputato Michelini nel suo emendamento ha essenzialmente per iscopo di far la seguente mutazione.

Nel secondo alinea, dove è scritto: « In tempo di notte o quando i locali sono chiusi, le verificazioni dovranno eseguirsi coll'autorità giudiziaria, e in mancanza di questa, coll'assistenza del sindaco o di chi ne fa le veci » egli vorrebbe che a queste ultime parole si sostituissero queste altre: « o di un suo delegato. »

La Commissione conviene pienamente coll'onorevole Michelini e propone essa stessa che si dica piuttosto « di un suo delegato » anzichè « di chi ne fa le veci. »

GIACCHI. Credo che ci sia maggior garanzia per i cittadini nella disposizione per cui sarebbe incaricato della verificaazione colui che fa le veci del sindaco, anzichè un individuo qualunque che fosse dal sindaco delegato. Il sindaco non può delegare alcuno, è egli stesso un delegato dell'autorità. Si tratta d'un'operazione delicatissima, si tratta di penetrare nel domicilio dei cittadini.

Ora non vorrei che fosse lasciata al sindaco la facoltà di delegare a quest'oggetto una persona qualunque. Quindi credo si debba dire: « del sindaco o di chi ne fa le veci. »

MICHELINI. Il mio emendamento è semplicissimo. La maggior parte di esso non riguarda che la dizione; così l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa dovendo disimpegnare lo stesso ufficio, giova adoperare lo stesso vocabolo.

Ma vengo alla parte del mio emendamento che ha qualche importanza.

Nel testo del Ministero e della Commissione si dice che in assenza dell'autorità giudiziaria interviene per tutelare gl'interessi dei contribuenti il sindaco, o chi ne fa le veci. Queste ultime parole sono superflue, perchè il sindaco non manca mai in un comune; se non c'è il sindaco, supplisce all'ufficio il primo assessore, poi il secondo, e così fino all'ultimo consigliere.

Ma io vorrei che il sindaco avesse facoltà di delegare altri, ben inteso sotto la sua responsabilità, per intervenire alle verificazioni di cui si tratta. In tutti i

comuni sono agenti di polizia, i quali possono benissimo disimpegnare tale ufficio.

Spero che coloro che sono o sono stati sindaci appropveranno il mio emendamento; quanto agli altri, spero che non lo combatteranno, perchè non li crederei molto competenti.

Voci. Ai voti! ai voti!

LEOPARDI. Si può dire: *o di un consigliere comunale da lui delegato.*

Una voce. Questo appartiene alla legge comunale. (Ai voti! ai voti!)

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'articolo 20 testè letto colla modificazione proposta dal deputato Michelini, cioè che invece delle parole: *in mancanza di questa, coll'assistenza del sindaco o di chi ne fa le veci*, si dica: *in mancanza di questa, coll'assistenza del sindaco o di un suo delegato.*

(È approvato).

« Art. 21. L'azione per le contravvenzioni e per le defraudazioni si prescrive entro un anno dal giorno in cui fu commessa la contravvenzione. »

(È approvato).

« Art. 22. Gli articoli 80 e seguenti sino al 91 inclusi del regolamento doganale approvato provvisoriamente con legge del 21 dicembre 1862 sono applicabili alle contravvenzioni alla presente legge, intendendosi all'uopo sostituite le autorità ed agenti daziari alle autorità ed agenti doganali. »

(È approvato).

Disposizioni transitorie. — Art. 23. La presente legge entrerà in vigore col 1° gennaio 1864. »

SABACCO. Non è mestieri ch'io dica alla Camera quanto sia grande in me il desiderio che questo progetto di legge sia messo in esecuzione col 1° gennaio 1864; e se qualcuno ne dubitasse dichiaro francamente che questo di gran cuore desidero. Sono tuttavia in molto sospetto che, dato anche un complesso di circostanze interamente favorevoli, il desiderio dell'onorevole ministro e della grandissima maggioranza di questa Camera si possa felicemente mandare ad effetto

Difatti, quando l'onorevole ministro pochi giorni or sono presentava all'altro ramo del Parlamento il progetto di legge sulla ricchezza mobile, come era uscito dalle nostre deliberazioni, si affrettava in pari tempo a dichiarare com'egli avesse affatto rinunciato alla speranza di vedere non che discusso, nemmeno preparato il rapporto sopra questo progetto di legge nello scorcio della corrente Sessione.

Di qui sono tratto a presumere che l'onorevole ministro vorrà per avventura adoperare lo stesso linguaggio, quando gli accadrà di presentare al Senato questo progetto di legge sul dazio-consumo che stiamo ora discutendo.

Così stando le cose, penso che sarà gran ventura se in novembre o forse in dicembre questo progetto di legge sarà discusso e votato dall'altro ramo del Parlamento.

Ora io chieggo all'onorevole ministro, chieggo agli uomini esperti che seggono sul banco della Commissione, se si possa ancora sperare che col 1° gennaio del venturo anno, data eziandio la più favorevole delle ipotesi, questo progetto di legge possa veramente essere mandato ad effetto, o sia che questo dazio si abbia ad esigere per mezzo dell'esercizio, nel qual caso è evidente che ci vorrà gran tempo per impiantare il personale; sia che si tratti di venire al sistema degli appalti, perocchè gli appaltatori dovranno avere necessariamente avanti di essi uno spazio di tempo abbastanza largo onde provvedere alle cose loro; sia infine che si tratti di scendere agli accordi coi comuni, nel qual caso lo stesso periodo di tempo si renderà necessario onde stringere gli accordi, ed a fine specialmente che i comuni stessi abbiano opportunità a poter impiantare gli uffici necessari.

Manco male se si trattasse solo dell'interesse dello Stato, chè l'unico danno sarebbe codesto di vedere ritardare di qualche po' il beneficio di una legge, ma gli è che qui sono in gioco e grandemente in gioco gli interessi dei comuni, molti dei quali tengono contratti cogli appaltatori, e saranno in molto dubbio se dovranno rinnovare o no questo contratto, attesa la molta incertezza in cui sono, se veramente la legge potrà andar in esecuzione col 1° gennaio 1864.

Io non voglio far perdere il tempo alla Camera per citare molti fatti speciali di comuni che si troveranno in grande imbarazzo; ma credo di poter affermare che ci vorrà molto coraggio nei Consigli comunali a metter mano in ottobre o novembre prossimo alla compilazione dei bilanci per il venturo esercizio, quando è così grande l'incertezza in cui si troveranno sul loro avvenire; e come non sapranno punto quali sieno le materie sovra delle quali potranno metter dazio direttamente per conto proprio, non sapranno nemmeno in quale misura potranno partecipare alla riscossione dei dazi governativi, parte dei quali possa essere rivolta a beneficio dei comuni medesimi.

Signori, io non faccio veruna proposta. Queste avvertenze mi sono creduto in debito di sottomettere all'onorevole signor ministro ed agli egregi membri che seggono sul banco della Commissione, i quali vedranno se praticamente e seriamente parlando non sia per avventura conveniente che si dichiari nella legge che la medesima andrà in vigore, a modo di esempio, al primo aprile 1864. Ciò mi sembra utile nell'interesse del servizio.

Il signor ministro farà di queste mie parole quel conto che crede; basterà a me, e sarò lieto abbastanza, di avere adempiuto ad un debito di coscienza.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Le osservazioni fatte dall'onorevole preopinante sono molto gravi, e a me non erano sfuggite.

Dirò di più: quando io dichiarai in Senato che non insisteva perchè si esaminasse subito il progetto di legge sulla ricchezza mobile, io sperava di presentargli subito dopo quello del dazio-consumo e di conseguire

2ª TORNATA DEL 31 LUGLIO

che fosse discusso al più presto possibile; imperocchè la legge sulla ricchezza mobile, sebbene richieda molte operazioni preliminari, non ha d'uopo di quegli apparecchi che rispetto alla legge presente allegava l'onorevole Saracco.

Forse il Senato, non discutendo e non votando la legge sulla ricchezza mobile, potrebbe ancora in questo scorcio di Sessione votare la legge sul dazio-consumo, ma non so celare che mi rimane dubbiezza.

Dirò poi che, per quanto riguarda i regolamenti, si possono preparare in anticipazione, come pure si possono interpellare i comuni se sono disposti ad accettare essi l'incarico dell'amministrazione di questo dazio. Questo già incominciai a fare; e sono lieto di dire che ieri ho avuto dalla città di Milano la risposta che essa è disposta ad assumerla.

Io spero che questo esempio della nobile città di Milano sarà imitato da altri municipi, di che molte difficoltà scompariranno.

A mio avviso le tre leggi, quella della ricchezza mobile, questa del dazio-consumo, e la terza del conguaglio della prediale, debbono avere una contemporanea esecuzione; esse sono fra loro connesse, e tutte e tre coopereranno alla equiparazione degli oneri dei contribuenti in tutto il regno.

Io dunque mantengo la speranza e la volontà di fare che la legge vada in esecuzione al 1° gennaio 1864. Ma riconoscendo le difficoltà addotte dall'onorevole Saracco, se egli avesse proposto di dire, per esempio, che la legge si attuerà due mesi, o anche uno dopo la sua promulgazione, io non avrei difficoltà ad accettare la proposta quando la Commissione non vi avesse a sua volta difficoltà.

SELLA, relatore. La Commissione è perfettamente d'accordo coll'onorevole Saracco e col ministro delle finanze riguardo a questa questione, se sia miglior partito di stabilire che la presente legge andrà in vigore un mese dopo la sua promulgazione, a vece di dire: si porrà in esecuzione il 1° gennaio 1864.

Il Ministero evidentemente ha tutto l'interesse perchè tal legge sia messa in atto il più presto possibile, ed anzi, per l'andamento della contabilità, che vada di preferenza in vigore al 1° gennaio od al principio di un trimestre; ma siccome questa legge, per essere mandata ad effetto, può richiedere qualche tempo più di quello che possa a prima giunta ravvisarsi, quindi la Commissione non ha difficoltà che si accetti la proposta dell'onorevole Saracco, che potrebbe formularsi in questo modo:

« La presente legge andrà in vigore un mese dopo la sua promulgazione. »

BIANCHERI. Non intendo di addentrarmi in quest'argomento; desidero soltanto di fare una raccomandazione al ministro per le finanze.

L'onorevole ministro per le finanze ebbe ad annunziare alla Camera che egli ha interpellato già diversi municipi, fra cui quello di Milano, il quale ha risposto

affermativamente rispetto alla riscossione di questo dazio.

Io, come ho detto, mi permetto di dirigere una raccomandazione all'onorevole ministro.

La legge attuale all'articolo 14 che venne votata ieri autorizza anzi sancisce quasi gli accordi tra il Governo ed i municipi.

Egli è fuori di dubbio che i piccoli comuni, anzichè riscuotere direttamente per conto del Governo questo dazio, ameranno perceverlo per conto proprio, o per via di appalti, o per altro mezzo; e giacchè la legge non potrà essere probabilmente discussa nell'altro ramo del Parlamento in questo scorcio di sessione, io lo pregherei di consultare in questo intervallo i diversi municipi, e specialmente i piccoli, onde stabilire le basi, direi così, degli accordi che vengono ad essere consentiti dall'articolo 14, affinchè quando la legge possa avere la sua esecuzione, quei comuni sappiano quale è la somma che debbono versare nelle casse dello Stato, e così possano in tempo addivenire agli opportuni provvedimenti sulle casse comunali.

Spero che il signor ministro vorrà tener conto di questa mia avvertenza.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Accetto volentieri queste raccomandazioni.

SARACCO. Siccome il signor ministro ed il relatore della Commissione hanno dato forma al mio concetto, io annuisco di buon grado a questa redazione.

PRESIDENTE. Allora la modificazione proposta dall'onorevole Saracco, ed accettata dalla Commissione e dal Ministero, sarà così concepita:

« La presente legge andrà in vigore un mese dopo la sua promulgazione. »

CADOLINI. Io fo osservare che secondo questa redazione con l'articolo di cui si tratta si obbligherebbe il Governo a non promulgare questa legge se non che al 1° di dicembre.

Ora, se fosse sancita innanzi a quell'epoca, non potrebbe essere promulgata prima? Quando si potesse avere l'approvazione del Parlamento in un'epoca anteriore a quella, non si potrebbe fruire del maggior tempo a vantaggio dei comuni, i quali certamente potrebbero giovarsene assai, se in luogo di conoscere questa legge al 1° di dicembre, la conoscessero molto tempo prima?

Io dunque vorrei che si modificasse la redazione di questo articolo in modo che la presente legge, quando fosse sancita prima del 1° dicembre, potesse essere immediatamente promulgata.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Si potrebbe benissimo mettere: « ovvero al 1° di gennaio. »

SELLA, relatore. Dietro l'esperienza che ho avuto l'anno passato nell'applicazione della legge di registro e bollo dove era fissato un termine abbastanza esiguo, credo che sia necessario lasciare a tal uopo un qualche intervallo...

CADOLINI. Io dico almeno un mese dopo la pubblicazione.

SELLA, relatore. La legge deve imperare, non può ammettere degli *almeno*; qui la legge dice che andrà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione; spetta al ministro il provvedere quando avrà tutto pronto per l'attuazione della legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23 nel tenore che ho testè indicato.

(È approvato).

« Art. 24. Dal giorno dell'attuazione della presente legge cesseranno di aver vigore il canone gabellario nelle antiche provincie, la tassa sulle bevande nelle Marche e nelle provincie parmensi, tutti i dazi di consumo di provento erariale che sono ora esistenti nelle varie provincie dello Stato sulle bevande e sulle carni. Però dovranno essere pagati i debiti arretrati pei titoli sopradetti.

« I dazi di consumo di provento comunale sugli stessi oggetti sono conservati in quanto non eccedano i limiti fissati nell'articolo 10, e verranno riscossi colle norme della presente legge e del relativo regolamento. »

La parola è all'onorevole Sanguinetti.

Una voce. C'è l'emendamento Cadolini.

Voci. Sì! No!

SELLA, relatore. Faccio osservare che l'emendamento Cadolini cade appunto qui, per la ragione che non fu tolto quel limite a cui l'emendamento suo si riferisce.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Cadolini.

CADOLINI. Io vorrei che nello stabilire quel *maximum* a cui si allude nel presente alinea si rispettassero le tariffe attualmente in vigore, in modo che i comuni i quali vanno ad essere gravati dalla nuova imposta messa dal Governo non siano poi costretti, in causa del *maximum* che il Ministero stabilirà, a diminuire una seconda volta le loro risorse.

Supponiamo che in un comune vi sia l'imposta di venti lire sopra una derrata, e che di queste il Governo in forza della presente legge, ne prenda per sè dieci, indi imponga un *maximum* di lire quindici.

In tal caso quel comune perderebbe da una parte lire 10, sottratte a beneficio dello Stato, dall'altra lire 5, diminuite in forza del *maximum*, e finirebbe a non aver più che 5 lire sopra 20 che aveva prima. Il che, a mio giudizio, apporterebbe perturbazioni gravissime nelle amministrazioni dei comuni, le quali debbonsi evitare collo stabilire un *maximum* superiore a tutte le tariffe ora in vigore.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io certamente ho intenzione che il *maximum* che sarà stabilito per regola non sia inferiore a quello che è in pratica e fu dal Governo permesso dietro consultazione del Consiglio di Stato. Nondimeno, anche ammesso questo principio, vi può essere qualche eccezione, specialmente riguardo ai cereali; e in questo caso, quando si dovesse stabilire un *maximum*, e si trovasse che qualche città l'ha superato, io credo che si potrebbe determinare un certo periodo abbastanza largo di tempo per non compromettere o perturbare l'andamento dell'amministrazione comunale,

e lasciar così agio perchè il dazio passi dall'attuale al nuovo stato.

Quando s'avveri, non può essere che una eccezione quasi singolare; riconosco del resto che in questa ipotesi l'onorevole Cadolini ha ragione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 24 come è stato letto.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

SANGUINETTI. Ho domandato la parola.

Diverse voci. È già votato.

SANGUINETTI. Faccio un'aggiunta.

PRESIDENTE. Parli.

SANGUINETTI. Io propongo che si aggiungano queste parole: « sarà pure abolita nelle antiche provincie la tassa del diritto di permissione ».

Nella legge colla quale venne stabilito il canone gabellario esistono tre titoli, ognuno dei quali stabilisce una tassa distinta.

Il primo impone la tassa sul canone gabellario; il secondo mette un'imposta sulla vendita di bevande o derrate non soggette a quella di vendita al minuto; il terzo titolo statuisce una tassa pel diritto di permissione di vendita di bevande.

Ora è palese che se in quest'articolo non è accennata quest'abolizione, potrebbe nascere il dubbio che questa tassa non sia soppressa; ma è indubitabile che tutte le tre tasse stabilite dalla legge sul canone gabellario, coll'attuazione di questa legge e di quella sulla ricchezza mobile, devono essere tolte per intero.

Quindi parmi che sia, non solamente opportuno, ma, dirò così, anche necessario che questa aggiunta venga ammessa.

SELLA, relatore. L'onorevole Sanguinetti ha perfettamente ragione. Noi avevamo inteso col canone gabellario il complesso di queste tre tasse, ma dal momento che la cosa si vuole specificare, io credo che, siccome egli ha già osservato che del diritto di vendita delle bevande già si parla nella legge relativa alla ricchezza mobile, senza fare un alinea apposito, basterebbe che la Camera autorizzasse ad intercalare tre parole. Vale a dire ove è scritto: « dal giorno dell'attuazione della presente legge cesseranno d'aver vigore il canone gabellario » converrebbe che si aggiungessero queste parole: « ed il relativo diritto di permissione nelle antiche provincie. »

Proporrei dunque quest'aggiunta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti questa proposta, cioè, di aggiungere dopo le parole: *il canone gabellario*, queste altre: *e relativo diritto di permissione*.

(È approvato).

Articolo 24 della Commissione che diventa il 25°:

« Passano a beneficio dei comuni i dazi ora riscossi a profitto dell'erario sugli oggetti non compresi nella tariffa annessa alla presente legge, e sui quali è data dall'articolo 10 facoltà ai comuni d'imporre il dazio.

« La riscossione di questi dazi sarà fatta colle tariffe

2ª TORNATA DEL 31 LUGLIO

e i regolamenti ora vigenti, finchè i comuni non abbiano provveduto con nuovo regolamento e tariffa.

« Passa nello stesso modo alla città di Napoli e suoi casali la privativa della neve ».

A quest'articolo sono stati proposti i seguenti emendamenti.

SELLA, relatore. Domando la parola sulla lettura, direi, di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor relatore.

SELLA, relatore. C'è un emendamento proposto dall'onorevole Cadolini che si riferisce veramente al testo dell'articolo com'è stato proposto dalla Giunta. Poi vi sono le proposte fatte dagli onorevoli Chiaves, Cortese, Piroli, San Donato, Nisco, Torrigiani, ecc., che veramente possono dirsi piuttosto aggiunte all'articolo che emendamenti al testo del medesimo come è proposto dalla Commissione; quindi è che io pregherei l'onorevole signor presidente a voler tenere anzitutto la discussione sull'emendamento proposto dall'onorevole Cadolini. Dirò quindi che la Commissione ne accetta intieramente l'ultima parte in guisa che l'articolo che era formulato dalla Giunta sarebbe redatto nel modo seguente:

« Passano a beneficio dei comuni i dazi ora riscossi a profitto dell'erario sugli oggetti non compresi nella tariffa annessa alla presente legge, e sui quali è data dall'articolo 10 facoltà ai comuni d'imporre il dazio. » e poscia, come nell'ultima parte dell'emendamento Cadolini, la quale riempie una lacuna che veramente esisteva nell'articolo della Commissione: « e dove il dazio di provento governativo colpisce ora gli stessi oggetti con tariffa superiore a quella annessa alla presente legge, le eccedenze passeranno a beneficio dei comuni. »

PRESIDENTE. Allora l'articolo 25 sarebbe redatto così:

« Passano a beneficio dei comuni i dazi ora riscossi a profitto dell'erario sugli oggetti non compresi nella tariffa annessa alla presente legge, e sui quali è data dall'articolo 10 facoltà ai comuni d'imporre il dazio.

« E dove il dazio di provento governativo colpisce ora gli stessi oggetti con tariffa superiore a quella annessa alla presente legge, le eccedenze passeranno a beneficio dei comuni.

« La riscossione di questi dazi sarà fatta colle tariffe e i regolamenti ora vigenti, finchè i comuni non abbiano provveduto con nuovo regolamento e tariffa.

« Passa nello stesso modo alla città di Napoli e suoi casali la privativa della neve. »

Ritenendo quindi gli emendamenti proposti dai deputati Chiaves, Piroli, Torrigiani, ecc., come aggiunte all'articolo medesimo, porremo prima ai voti l'articolo 25 così proposto dalla Commissione.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Ora verrebbero in discussione gli emendamenti proposti come in aggiunta all'articolo.

Quello del deputato Chiaves è così concepito:

« Passano a carico dello Stato i pesi di cui fossero anteriormente gravati i comuni in corresponsivo della concessione da essi finora esercitata dei dazi di consumo che spetteranno al Governo in forza della presente legge. »

Il deputato Chiaves ha facoltà di parlare.

CHIAVES. Può sembrare a taluno che riesca superflua l'aggiunta di quest'articolo alla legge, poichè quasi parrebbe involgere soltanto la dichiarazione di un diritto, che era evidente risultare dallo stato delle cose creato dalla promulgazione di questa legge. Però siccome questi dubbi, come molto gravi, importa assai che siano tolti di mezzo, e siano tolte di mezzo le occasioni a liti, le quali, se sono sempre ad evitarsi tra privati, riescono anche più fatali quando abbiano luogo tra municipi e Governo, io ho creduto fosse opportuno che il passaggio di questi pesi dai comuni allo Stato, cui quest'articolo accenna, fosse con una disposizione apposita stabilito.

Come la Camera sa, il dazio-consumo, sebbene fosse imposto per legge, veniva tuttavia non di rado concesso dai Governi ai municipi perchè questi avessero mezzi onde sopperire alle proprie necessità. In queste particolari concessioni venivano inserite clausole che davano ai municipi ora questo, ora quel peso. E molti municipi infatti si trovano in questa condizione.

Certo è che quando viene a mancare il corresponsivo di questi pesi, mancando il dazio-consumo, e venendo a cessare così ogni effetto della concessione per la promulgazione della nuova legge, i pesi medesimi non devono più essere dai municipi sopportati.

Non credo mi si possa opporre che quella concessione fatta della facoltà d'imporre un dazio di consumo non possa dirsi tolta da questa legge, poichè questa legge, fino ad un certo punto, questa facoltà conserva ai municipi stessi.

Anzi tutto, signori, la facoltà che conserva ai municipi il presente progetto è una facoltà pur sempre diversa da quelle concessioni, e la riserva di questa facoltà non fa che quelle concessioni non siano ridotte al nulla, e conseguentemente ridotti eziandio al nulla gli obblighi che ai municipi venivano imposti colle medesime.

Ma poi nessuno è che ignori che i comuni verranno posti per questo progetto di legge in condizioni assai peggiori che nol fossero per mezzo di quelle concessioni che accordavano il dazio di consumo nel senso al quale ho finora accennato.

Si potrà forse dire da taluno che se questo disegno di legge avesse per effetto di addossare allo Stato i pesi che in passato venivano posti a carico dei comuni cui era concesso il dazio di consumo, la mia proposta verrebbe in certo modo a rendere illusorio il vantaggio che se vuol ricavare a profitto dello Stato. Ma quest'osservazione non regge.

Evidentemente, quando si concedevano facoltà ai municipi d'imporre dazi di consumo nel proprio territorio, si voleva con ciò dare a questi il mezzo di sop-

perire alle proprie necessità. Quindi evidentemente i pesi che loro s'imponevano non potevano mai essere tali da menomare sensibilmente questo vantaggio. Forse poteva questo vantaggio essere in piccolissima parte diminuito, ma certamente la massima parte di ciò che costituiva il profitto del dazio di consumo doveva rimanere ai municipi, ed è appunto questa massima parte del prodotto che rimarrebbe pur sempre allo Stato, ancorchè allo Stato fossero addossati i pesi che in quest'articolo propongo gli tengano addossati sgravandone i comuni.

A mo' d'esempio, la città di Torino, a cui parecchi milioni fruttava il dazio di consumo in discorso, vedeva questa rendita, pei pesi a cui accenno, ridotta di 200 o 250 mila lire. Ciò stante non potrebbe la rendita del Governo essere di troppo scemata per l'aggiunta che propongo. Quindi senz'aggiungere altre considerazioni, dappoichè credo sia bastantemente chiarito il motivo di questa mia proposta, prego la Camera di volerla accogliere; io spererei di non incontrare opposizione nè sul banco del Ministero, nè sul banco della Commissione.

PRESIDENTE. Interrogo la Camerale l'emendamento Chiaves sia appoggiato.
(È appoggiato).

**RELAZIONE SULLA CONVENZIONE COL MUNICIPIO
DI TORINO PEL COMPIMENTO DEL PALAZZO CA-
RIGNANO.**

MACCHI, relatore. Ho l'onore di presentare il rapporto della Commissione che per voto vostro venne eletta dalla Presidenza onde esaminare la convenzione passata tra il Governo ed il municipio di Torino pel compimento del palazzo Carignano.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE
SUL DAZIO-CONSUMO.**

PRESIDENTE. L'onorevole Pasini ha la parola.

PASINI. L'onorevole deputato Chiaves vorrebbe fare all'articolo 24 un'aggiunta. Ma la materia che egli ha tratto in campo deve formare soggetto della legge comunale e provinciale, e sarà allorquando discuteremo la legge provinciale e comunale, che vedremo fino a qual punto certi oneri di beneficenza pubblica o di pubblica sanità devono incombere ai comuni per regola generale. Ma quando si dichiarasse che il Governo riprende a proprio carico dei pesi che si suppongono dati come oneri in corrispettivo pel dazio di consumo, allora introdurrebbersi una massima molto pericolosa, e che nel parere della Commissione genererebbe nell'amministrazione dello Stato una confusione grandissima.

Per noi è indubitabile che i comuni non hanno diritto d'imposta se non per delegazione dello Stato; per noi è anche indubitabile che lo Stato, come ora è composto, ha obbligo incontestabile di rendere pari la condizione di tutti i comuni rispetto alla delegazione delle imposte; per noi è del pari incontestabile che lo Stato deve regolare con misura eguale i pesi di tutti i comuni.

Per conseguenza la presente legge deve provvedere affinchè il dazio-consumo sia eguale in tutto lo Stato, e sia dappertutto delegato ai comuni in eguale misura o in eguali limiti.

Sarà poi nella legge provinciale e comunale che si determineranno gli oneri che rispetto alla beneficenza pubblica, rispetto alla pubblica sanità tutti i comuni dello Stato dovranno sostenere, e come potranno avere i mezzi di sostenere questi oneri sia col mezzo dei centesimi addizionali sull'imposta diretta, sia col dazio di consumo. Ma a questo luogo e nella quantità nella quale è proposta sarebbe impossibile per la Commissione di ammettere la proposta dell'onorevole Chiaves. Se fosse ammessa, darebbe adito a tutti i comuni dello Stato di comparire davanti al Parlamento per avere analoghi sollievi misurati unicamente su ciò che diversamente fra luogo e luogo si è prima d'ora verificato. E allora noi non faremmo niente di quello che dobbiamo fare, noi non adempiremmo al dover nostro che è di rendere pari la condizione di tutti i comuni anche nei paesi ai quali devono colle imposte provvedere.

CHIAVES. I pesi a cui io accenno non riflettono già istituti i quali per loro natura sieno di aggravio comunale; io parlo di concessioni le quali addossavano ai comuni dei pesi che riflettevano anche stabilimenti di cui specialmente incombeva al Governo od alla provincia la sostenere la spesa.

Questo stato eccezionale di cose è impossibile che seguiti a durare, quando la ragione ed anzi il titolo che lo creava viene a cessare, cioè la stessa concessione.

Attalchè io diceva che non avrei nemmeno creduto di aver bisogno di proporre quest'articolo perchè fosse all'uopo dai tribunali ordinari sancita la cessazione di questi pesi, perchè veniva a cessarne la causa, il corrispettivo.

Io rispondo poi in genere che l'essere così restii riguardo ai comuni, massime in cosa rispetto alla quale non si può disconoscere la ragione che assiste i comuni stessi, non credo sia cosa molto conveniente, anche per questo principio generale, che, quanto più porrete i comuni in condizioni vantaggiose, meglio verrà a provvedersi ad un tempo alla ricchezza nazionale, e per conseguenza eziandio al pubblico erario.

PASINI. Mi pare che l'onorevole Chiaves abbia ammesso in massima che quando si tratta di quei pesi che devono essere regolati dalla legge comunale e provinciale non può avere luogo in questa legge nessun disgravio dei comuni.

2ª TORNATA DEL 31 LUGLIO

Ma, egli diceva, badate che noi vi domandiamo lo sgravio di quei pesi i quali non sarebbero di questa indole, di quei pesi i quali sarebbero stati incombenti allo Stato per un qualche titolo civile, per esempio, per un lascito che fosse stato fatto, lasciando la sostanza allo Stato e caricandolo di un legato a pro di un pio luogo.

Ma io dico che, ridotta a questi termini, la questione è questione demaniale, e dico che una simile questione non ha nulla che fare colla legge d'imposta.

Osservo poi che nei termini coi quali l'onorevole Chiaves vorrebbe espressa l'aggiunta dell'articolo 24, è evidente che si aprirebbe l'adito a mettere a carico dello Stato tutti indistintamente quei pesi che fossero anche indipendentemente da un titolo civile, e per una semplice regola di amministrazione, stati messi a carico dei comuni.

Ripigliandomi, io dico, se vi saranno delle ragioni demaniali, se vi sarà qualche titolo d'indole civile che lo Stato abbia delegato ai comuni, allora, per questo titolo, avrà naturalmente luogo ciò che di diritto, e potrà quindi avvenire che questo peso ritorni a carico del demanio dello Stato; ma pretendere che lo Stato riprenda adesso a carico suo tutti indistintamente i pesi di cui fossero anteriormente aggravati i comuni in correlative della concessione del dazio di consumo, è troppo generico, e non può assolutamente essere ammesso.

CHIAVES. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Parli.

CHIAVES. Preso atto di queste dichiarazioni della Commissione, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Ora viene l'aggiunta proposta dai deputati Cortese, Di Sar. Donato, De Cesare, Ranieri, Carlo Poerio, Acquaviva, Fiorenzi.

Essa è così concepita:

« Avrà inoltre la città di Napoli, in conformità della legge e come ogni altro comune del regno, la piena e libera disposizione dei proventi di tutti i suoi dazi di consumo su quegli oggetti che la presente legge sottopone alle tasse di consumo municipali.

« Passeranno sul bilancio del Ministero dell'interno le annue lire 425,000 che il Governo ora preleva dai dazi di consumo di detta città per aumentare le rendite del Reale Albergo dei poveri, dello stabilimento di Sant'Eligio, della Santa Casa degli Incurabili e dell'ospizio di San Gennaro dei poveri, che sono pubblici stabilimenti dipendenti ed amministrati dal Governo. »

Il deputato Cortese ha facoltà di parlare per svolgere quest'aggiunta.

CORTESE. La Commissione poc'anzi ha dichiarato il principio che laddove si fosse trattato di pesi dello Stato anteriori anche alla restituzione dei dazi di consumo, naturalmente non potevano venir sopportati dai comuni, ma avrebbero dovuto essere sostenuti dallo Stato...

PASINI. No, non ho detto questo.

Domando la parola.

CORTESE... di più ha detto la Commissione, che il dazio di consumo doveva essere delegato a tutti i comuni egualmente.

Ora io ho bisogno di esporre alla Camera brevissimamente taluni fatti relativi all'emendamento che i miei amici ed io abbiamo avuto l'onore di proporre.

Quegli stabilimenti ai quali la città di Napoli paga lire 425,000 all'anno sono stabilimenti antichissimi. I Borboni prima del 1799, quando ebbero bisogno di far danaro per formare un esercito, col quale pretendevano di schiacciare la repubblica francese, senza molti scrupoli vendettero una porzione dei beni di queste tali istituzioni, che si chiamavano luoghi pii laicali. E non sono io che lo dico, ma è un ministro costituzionale dei Borboni che lo diceva al Parlamento napoletano nel 1820. Anzi quel ministro parlava dei preti presso a poco come ne parliamo noi, poichè diceva: « il pregiudizio faceva credere che le opere di carità, le opere di pietà e di beneficenza, dovessero essere dirette da ecclesiastici; l'essere annesse agli stabilimenti chiese ed altari col pretesto della spiritualità, tutto questo dava ragione ai vescovi di prendervi ingenerenza. »

È sempre la stessa cosa.

I vescovi si presero una porzione di queste rendite, un'altra porzione la vendette il Governo. Dopo vennero i Francesi, il Governo di Murat, e vendette un'altra porzione di questi beni e allora naturalmente le rendite di questo stabilimento diminuirono.

Notate che lo Stato si aveva appropriato i dazi di consumo della città di Napoli. Lo Stato quando volle ristabilire queste antiche istituzioni, prese i fondi rimasti invenduti di quelle che aveva sopprese e ne fece una dotazione a tre o quattro di quelle che gli piacque di conservare. Poscia trovò che questa dotazione non era sufficiente e pensò al mezzo di fare una sopraddotazione.

Fra le sue risorse c'era quella del dazio-consumo di Napoli. Dunque come le avrebbe prese dal prodotto della fondiaria, prelevò 425,000 lire all'anno da quel cospite che allora era suo, del dazio-consumo di Napoli e ne fece una sopraddotazione a questi tali stabilimenti i quali aveva egli spogliati.

Dopo di quest'epoca venne la legge comunale e provinciale del 1816. Questa legge restituì ai comuni tutti, dell'ex-regno di Napoli, la percezione dei dazi di consumo, meno che alla città di Napoli alla quale il Governo disse: io ritengo i dazi di consumo e vi darò 260,000 ducati annui. Di più darò 100,000 ducati l'anno a questi tali stabilimenti.

Nel 1860 è venuto il generale Garibaldi il quale abolì il dazio sulle farine; rappresentando il Governo riparatore, fece un atto di pura giustizia, decretando che come tutti gli altri comuni del regno avevano la libera percezione dei loro dazi di consumo, la città di Napoli fosse stata padrona dei suoi.

In seguito di ciò nel nostro stato-discusso comunale

noi non mettemmo all'esito quelle 425,000 lire, perchè non eravamo obbligati a pagare i debiti del Governo, giacchè, ripeto, il Governo avrebbe potuto prendere le 425,000 lire suddette sia dalle gabelle sia da tanti altri cespiti. Ebbene, il nostro stato-discusso non fu approvato e fummo obbligati (non so quanto legalmente) a mettervi questa cifra di esito di 425,000 lire all'anno!

I dazi consumo della città di Napoli hanno reso, nel 1862, ducati 860,000. Di questi 860,000 ducati, quello che verrebbe a prendere il Governo sui prodotti che ha riservati per sè, sarebbero 560,000 ducati, cioè $5/8$, e notate che gli 850,000 ducati sono lordi, neppure netti di spese, in guisa che si sottraggono 550,000 ducati che il Governo prenderebbe per sè, e le spese di percezione, se si vuole che anche noi pagassimo questi 100,000 ducati, non ci resta più nulla, tranne la facoltà di imporre il dazio sulle farine che è lasciata libera a tutti i comuni.

Ma se voi avete voluto fare una separazione tra i dazi del Governo e i dazi di consumo del comune, avete serbata una regola di eguaglianza quando avete detto di ritenere per voi il dazio sopra le bevande e sopra le carni; e va bene, prendeteli pure questi 580,000 ducati sopra gli 850,000, ma quando volete che altri 100,000 ducati ve li diamo, 25,000 per l'ospizio degli incurabili, 30,000 ducati per quell'altro ospizio, 20,000 per quell'altro, ma in allora voi venite a dirci: ma dateci ancora una parte del dazio sui foraggi, una porzione di quello sui combustibili e così via via. In questo modo che cosa avverrà? Avverrà che quei comuni, dove lo Stato non ha imposto cotesta obbligazione, siano liberi di imporre a loro totale beneficio i foraggi, i combustibili e tutti quei generi che la presente legge riserva ai municipi, ed invece da quegli altri comuni sul bilancio dei quali mantenete quei debiti vostri, voi vi prenderete anche una porzione del dazio sul macinato, o sopra i foraggi. Ma questo o signori, non mi pare che sia giustizia ed eguaglianza.

Io credo che sia il momento della riparazione ad una ingiustizia da tanti anni sopportata.

Per ciò ho formulato il mio emendamento che ha due parti: la prima, che dissobbliga il comune; la seconda, che farebbe ripassare questo debito dal comune al Governo.

Io dico che forse colla legge provinciale si potrà vedere se questo debito debba essere a carico o di un consorzio di provincie, o delle provincie o dello Stato, ma certo non è del comune; e si noti ancora che questi stabilimenti hanno un patrimonio che è amministrato dal Governo, e che se questo patrimonio fosse ben amministrato, forse non vi sarebbe neppure bisogno dei nostri 100 mila ducati all'anno; ed io so che per lo passato non furono quei luoghi pii benissimo amministrati, perchè il Governo, quando l'onorevole Rattazzi fu a Napoli, credette di dover nominare una Commissione d'inchiesta, della quale, se non erro, faceva parte l'onorevole deputato Lazzaro ed il senatore Gallotti, precisamente per verificare se le amministrazioni di

questi stabilimenti erano in regola o no, perchè molto allora si gridava intorno al modo col quale i medesimi erano amministrati.

Io dico pertanto che, siccome il comune non può prendere nessuna ingerezza nell'amministrazione di questi stabilimenti, è regolare e logico e conseguente a quello che abbiamo accennato da principio, che il comune non paghi un debito dello Stato. Se lo Stato crederà di non doverlo pagare, o crederà che debba pagarlo un consorzio di provincie o la provincia, sarà già deciso nella discussione della legge provinciale e comunale; ma certo non è il comune che debba pagarlo.

Ora io raccomando alla giustizia della Camera questa triste posizione del comune di Napoli; io ho fatto leggere al presidente del Consiglio una lettera gravissima di quell'egregio e rispettabile uomo che è il sindaco di Napoli, la quale io non voglio rileggere alla Camera per non abusare del suo tempo; io poi auguro che il Parlamento italiano vorrà in questo incontro dare una prova solenne della sua giustizia alla città di Napoli.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Le considerazioni dell'onorevole precipitante in parte si appongono al vero. Egli dice che il comune di Napoli paga al Governo una somma perchè desso mantenga certi stabilimenti nei quali il comune non esercita alcuna ingerenza e sorveglianza. Ad una condizione siffatta di cose debbe cercarsi il rimedio e l'occasione propizia la avremo quando si tratterà della attribuzioni dei comuni e delle provincie. La legge amministrativa dovrà determinare quale siano le attribuzioni e gli oneri che loro competono; e sul particolare della beneficenza, se questa debba o in tutto o in parte spettare al Governo.

Non perciò il Governo, quand'anche oggi tal beneficenza attribuitagli, fosse per intero a carico dei comuni e delle provincie, potrebbe venire a ripetere da questi un rimborso.

Vi sono attualmente, per cagion d'esempio, delle provincie le quali provvedono ai loro esposti.

Qualora il Parlamento sancisse che gli esposti siano a carico del Governo, evidentemente il Governo non avrebbe diritto di percepire dalle provincie sovrandicate un compenso. All'incontro se la legge comunale e provinciale decreterà che alcuni rami di beneficenza che oggi sostiene il Governo siano a carico dei comuni, esso non dovrà rimborso alcuno ai comuni delle spese; bensì dovrà lasciare ai comuni medesimi la libera amministrazione e direzione di questi istituti.

Quanto agli istituti speciali ai quali allude l'onorevole Cortese, mi sembra invero che non siano d'indole comunale; ma piuttosto che essere governativi possono appartenere ai consorzi di provincie, e m'è d'avviso che la città di Napoli dovrà essere disgravata.

Intempestivo però mi sembra ragionare di queste cose, ond'io vorrei pregarlo a differire la discussione su questo argomento al tempo in cui si tratterà della

2ª TORNATA DEL 31 LUGLIO

legge provinciale e comunale. Adesso si tratta di stabilire un dazio uniforme per i comuni di tutte le provincie.

Intorno a ciò ricorderò quello che dimostrai col discorso che tenni alla fine della discussione generale, cioè, che la città di Napoli per virtù di questa legge avrà mezzo non solo di compensarsi di ciò che attualmente ritrae dal dazio di consumo, ma di procacciarsi ben anco una rendita maggiore, e di provvedere così a quei bisogni ai quali giustamente l'onorevole sindaco desidera di soddisfare.

PASINI. Dopo le parole pronunciate dall'onorevole ministro poco mi resta a dire; prego per altro l'onorevole Cortese a riflettere che rispetto alla seconda parte della sua aggiunta egli medesimo ha dovuto ammettere di non poter affermare che i pesi ivi indicati debbano davvero incombere al Governo, mentre egli si limita a dire che quei pesi non debbano incombere al comune di Napoli. Ma così è che la seconda parte tenderebbe a metter quei pesi a carico del Governo. Dunque io credo che rispetto alla seconda parte egli non vorrà insistere, e che vorrà invece riservare, come proponeva il signor ministro, ogni discussione al momento in cui si discuterà la legge comunale e provinciale.

Quanto poi alla prima parte, la quale dice che la città di Napoli avrà la piena e libera disposizione dei proventi dei suoi dazi di consumo, fo osservare che questa libera disponibilità è inerente alla natura delle cose.

La legge del dazio di consumo dice che i comuni avranno la loro partecipazione nei dazi di consumo: non è dunque dubbio che i proventi di questa partecipazione restano a piena disposizione dei comuni. Starà poi a vedere quali pesi dovranno i comuni sostenere, e questa non è la sede di discutere quali questi pesi saranno; la sede di dichiarare quali sieno questi pesi è la legge comunale e provinciale.

Per conseguenza mi riassumo con un dilemma che metterà la tranquillità nell'onorevole Cortese.

O si tratta di pesi d'indole civile, come ha già detto l'onorevole Chiaves, e le relative questioni non possono essere menomamente pregiudicate; anche tra il demanio dello Stato e i comuni resta salva la ragione del diritto comune. O si tratta di pesi che sono o saranno ingiunti dalla legge di amministrazione, e non è questa la sede in cui si debba discutere se e quali pesi al comune o alla provincia debbano incombere.

Per conseguenza, sotto la piena riserva di tutto ciò che potesse o a tenore del diritto civile o per le leggi generali di amministrazione spettare al comune di Napoli per sgravarsi dal peso in parola, allorquando discuteremo la legge comunale e provinciale, io pregherei l'onorevole Cortese di voler ritirare in lungo e in largo il suo emendamento.

CORTESE. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro delle finanze e dalla Commissione, e ritiro il mio emendamento, ritenendo di aver consen-

zienti i miei onorevoli colleghi che l'avevano sottoscritto con me.

(Gli altri sottoscrittori dell'emendamento, interrogati, dichiarano di aderire a ritirare questo emendamento.)

DI SAN DONATO. Nel mentre che ritiro l'aggiunta proposta, dichiaro di prendere atto delle esplicite dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro e dalla Commissione, i quali francamente e nettamente ammettono il principio che la somma di lire 425,000 per l'aumento delle rendite dello Albergo dei poveri, dello stabilimento Sant'Eligio, della Casa degli incurabili e dell'ospizio di San Gennaro dei poveri in Napoli, non debba essere a peso della città di Napoli.

PRESIDENTE. Allora verrebbe l'aggiunta dei deputati Piroli, Grandi, Torrigiani e Mischi, così concepita:

« Le somme che si pagano agli ospizi civili di Parma e di Piacenza, prelevandole sulla quota riservata all'ex-Stato di Parma, prima del 1859, sui prodotti del dazio di consumo delle città di Parma e di Piacenza, ritorneranno a carico dello Stato. »

Il deputato Piroli ha la parola.

PIROLI. Io confesso che non mi so fare un concetto ben chiaro di queste riserve. Se si trattasse che il pagamento del debito potesse rimanere sospeso, intenderei che si aspettasse ad esaminare a carico di chi deve stare. La domanda che facciamo noi è questa: dovranno continuare a pagarlo i comuni di Parma e Piacenza, ai quali si sottrae la maggior parte del dazio di consumo? Noi versiamo in queste circostanze di fatto.

Il Governo di Parma prelevava sul dazio di consumo delle città di Parma e Piacenza una data somma, e di questa somma ne lasciava una parte, cioè 96,000 lire a soccorso degli ospizi di Parma, e 40,000 a soccorso degli ospizi di Piacenza. Nel 1859 tutto il provento del dazio passò ai comuni, ed il carico di quelle sovvenzioni restò addossato ai medesimi, appunto perchè ebbero tutta l'entrata a cui prima partecipava il Governo....

PASINI. Domando la parola.

PIROLI. Il progetto di legge che discutiamo viene a sottrarre al comune di Parma circa i due terzi dell'entrata; e però il comune di Parma si riterrà esonerato da questo debito, che essenzialmente è del Governo, il quale pagava con danaro suo. D'altra parte gli ospizi debbono pure continuare a percepire quella sovvenzione, la quale è indispensabile, ed anzi non basta a provvedere ai loro bisogni. Ora domando se le riserve basteranno a provvedere che, mentre il comune non pagherà gli ospizi, continuino a ricevere il soccorso che è loro necessario e del quale sono in possesso! Io prego la Camera a voler considerare con benevolenza queste osservazioni le quali mi sembrano abbastanza gravi ed alle quali non verrebbe soddisfatto, secondo me, come si dovrebbe, con semplici riserve le quali potranno essere attuate Dio sa quando, ed intanto ci lascierebbero in una posizione di cose non tollerabile,

perchè o i comuni dovrebbero continuar a pagare un debito che è dello Stato, e ciò mentre lo Stato loro toglie i mezzi di pagarlo; o gli ospizi patirebbero la perdita della sovvenzione e cadrebbero nella posizione deplorabile, di non poter assolutamente provvedere ai loro bisogni.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io credo che la questione sollevata dall'onorevole Piroli si risolva anche essa colla parificazione degli oneri di tutti i comuni. Io conosco troppo bene il suo spirito patriottico e quello de' suoi elettori, per essere certo che il giorno in cui la legge comunale stabilirà, per esempio, che gli ospizi dovranno essere tutti a carico dei comuni, essi non vorranno fare difficoltà ad accettarli. Il dubbio potrebbe nascere soltanto nell'intervallo che passasse tra l'attuazione di questa legge e la votazione della legge comunale; ma il giorno in cui la legge comunale sarà votata e che a ciascuno saranno attribuiti pari oneri e pari vantaggi, bene o male che uno stia, non avrà più ragione di lagnarsi.

Io debbo però soggiungere che ho speranza che al 1° gennaio 1864, insieme alle tre leggi d'imposta, potrà andare in attuazione anche la nuova legge comunale e provinciale.

Quando ciò non si avverasse, l'onorevole Piroli, quando saremo a discutere il bilancio del 1864, potrà riassumere la questione, che qui in ogni modo non mi sembra ben collocata.

PIROLI. Prendo atto di queste dichiarazioni del signor ministro, e non insisto più oltre; ma domando se anche i miei colleghi si acquietano a queste dichiarazioni e alle riserve a cui si sono acquietati i proponenti altri analoghi emendamenti.

PRESIDENTE. Il deputato Torrigiani ha facoltà di parlare.

TORRIGIANI. Pare che l'onorevole Pasini debba parlare in proposito, mi riservo quindi di parlare dopo.

PRESIDENTE. Il deputato Pasini ha la parola.

PASINI. Dopo le dichiarazioni del signor ministro vi rinuncio.

TORRIGIANI. In tal caso, per la piega che ha presa la discussione, dovrò io stesso far le riserve accennate dall'onorevole mio collega Piroli.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Chiedo di parlare. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Prego la Camera di far silenzio, altrimenti è impossibile seguitare esattamente il filo della discussione.

Il signor ministro ha facoltà di parlare.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io aveva proposto qui un articolo che la Commissione ha soppresso. Non posso in coscienza lasciar passare questa soppressione senza esporre alla Camera quali furono i motivi che m'indussero a proporre l'articolo medesimo onde la Camera decida sopra di esso. Non si tratta qui d'onere comune, non si tratta dell'avvenire, ma bensì del passato.

Quando fu applicata alla Lombardia la legge comu-

nale e provinciale, parve naturale che non essendov esclusione di alcun articolo i dazi di consumo fossero passati parimente ai comuni. Questo però non avvenne ed i comuni della Lombardia continuarono a pagare il loro dazio consumo. Essi reclamarono. Fu loro risposto che i comuni delle antiche provincie pagavano un canone gabellario. La Lombardia rispose che essa era pronta a pagare il canone gabellario. Riflettete, o signori, che se il canone gabellario di Torino era di un milione e centocinquanta mila lire circa, la città di Milano corrispondeva per dazio-consumo allo Stato circa tre milioni.

Queste considerazioni erano tanto gravi che, sebbene la cosa restasse sospesa, non mancarono però delle promesse esplicite per parte del governatore generale nei primi giorni in cui la Lombardia fu aggregata al regno di Sardegna. Somiglianti promesse furono ripetute dopo per parte dei Ministeri che si succedettero, e queste furono seguite da alcuni anticipi, dati però a titolo di puro e mero prestito. Ma i comuni ricevettero questi prestiti nella speranza di poterli liquidare sugli arretrati del dazio-consumo.

Tale essendo lo stato delle cose e in diritto e in fatto, io non potevo in alcun modo omettere di proporre un articolo il quale mi desse la facoltà almeno di transigere coi comuni stessi sui debiti che hanno verso il Governo, in virtù del dazio-consumo di quest'anno 1863.

Quando poi venne nella discussione del bilancio capitolo dell'entrata dei dazi di consumo, mi pare che alcuni deputati lombardi e dell'Emilia, giacchè alcune parti dell'Emilia sono nella stessa condizione, dichiarassero che intendevano votare questo capitolo, riservando però la questione.

Dichiaro francamente che questo mi pare un atto di mera giustizia. Era mio dovere di presentare alla Camera questa disposizione legislativa; ora spetta alla Camera decidere, ma non potrei senza una sentenza della Camera acconciarmi alla proposta della Commissione di sopprimere l'articolo.

SELLA, relatore. Veramente la Commissione è dolente di dovere in questa circostanza mostrarsi più fisco del ministro delle finanze; ma essa non ha potuto fare a meno di osservare che se si continueranno durante il 1863 a riscuotere per conto dello Stato i dazi nelle provincie di Lombardia e dell'Emilia, egli è in forza di una legge votata dal Parlamento, cioè del bilancio attuale.

Per conseguenza, non ha luogo alcuna specie di eccezione contro la legalità di questa riscossione, la quale ordinata da una legge votata dalla Camera.

In secondo luogo, la Commissione si è essenzialmente creduta nell'obbligo di proporre alla Camera di non accettare quest'articolo, ritenendo che se la Camera l'accogliesse, verrebbe ella a stabilire un precedente il quale potrebbe dar luogo a conseguenze assai gravi, ed anche per una certa parte assai pericolose.

Allorquando le varie provincie italiane si sono mes-

2ª TORNATA DEL 31 LUGLIO

insieme per costituire il regno d'Italia, quest'unione si è fatta senza beneficio d'inventario, e si continua senza beneficio d'inventario fino a che non intervengano le leggi unificatrici che stabiliscano gli stessi diritti, gli stessi doveri per tutti. Quindi è che non venne mai chiesto se alcuna provincia avesse più o meno soldati sotto le armi, o pagasse un tributo di danari più o meno grave. Quindi è che la Commissione crede che assolutamente non convenga entrare in questa via di ammettere dei benefici d'inventario, di tornare, direi, a fare dei passi retrogradi per osservare se in qualche particolare materia una provincia abbia pagato più che un'altra.

Per il che la Commissione fa vivissime istanze a non volere ammettere l'articolo 24 del progetto ministeriale ora in discussione considerandolo non solo finanziariamente, ma anche politicamente, come un precedente assai pericoloso.

FINZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. A proposito di quest'articolo i deputati Restelli e Robecchi Giuseppe hanno presentato la seguente proposta:

« Proponiamo che sia ripristinato l'articolo 24 della proposta ministeriale. »

Il primo iscritto su quest'articolo è il deputato Cadolini.

Voci. Non v'è!

PRESIDENTE. Allora spetta la parola al deputato Cortese.

CORTESE. No! no! Era sull'articolo 24 che io presentava un emendamento, ed ho già parlato.

PRESIDENTE. Allora la parola spetta al deputato Restelli.

BESTELLI. Sento qualche ripugnanza a prendere la parola per un argomento che ha l'apparenza di essere soltanto locale...

PASINI e SELLA, relatore. Lo è.

BESTELLI. Sento qualche ripugnanza a prendere la parola per un argomento che ha l'apparenza di essere solo d'interesse locale, ma che invece ha una più alta importanza essendo in questione il prestigio dell'autorità del Governo, ed il prestigio delle stesse forme costituzionali.

L'onorevole relatore della Commissione ci ha detto che non ha creduto di mantenere l'articolo proposto dal Ministero, perchè avrebbe temuto di lasciare un antecedente pericoloso: aggiunse che vi fu nella formazione d'Italia il concetto che ciascuno Stato continuasse a pagare ciò che pagava prima, fino a che leggi uniformi d'imposta fossero pubblicate per tutta Italia.

Io, quanto all'antecedente pericoloso a cui egli accenna, non credo che vi sia altro caso che possa essere assimilato a questo. Se si domandasse che i compensi avessero a retrotrarsi al 1859, intenderei come codesta osservazione potrebbe avere fondamento; ma limitandosi il compenso al 1863, dico essere questione pura e semplice di giustizia e di buona fede.

Quando si trattò nel bilancio attivo la partita relativa

al dazio-consumo fu fatta espressa riserva di trattarne in occasione della legge apposita che il ministro delle finanze si riservò di proporre.

Se allora questa riserva non fosse stata fatta anche pei compensi del 1863, fin d'allora si sarebbe la questione trattata avanti al Parlamento, ed il Parlamento l'avrebbe risolta. Ma per questo che si è dovuto protrarre la trattazione di questa legge per qualche mese, non mi pare che vi sia giustizia, che vi sia ragione sufficiente per negare oggi ciò che, se la questione fosse stata fatta allora, sarebbe stato, a mio parere, allora accordato.

Noi dobbiamo ricordare che l'onorevole relatore attuale, allora ministro delle finanze, nel presentare la sua legge del dazio consumo assegnava come giorno per l'applicazione della sua legge il 1° gennaio 1863; dobbiamo rammentare ancora che in seguito all'opinione espressa da tutti gli uffici della Camera, mentre quella legge proposta dall'onorevole Sella non venne accolta, tutti unanimi gli uffici dissero che l'ingiustizia che colpiva i comuni della Lombardia e delle Romagne dovesse essere riparata immediatamente; e la relazione della Commissione vi dice che la Commissione stessa, mentre avrebbe voluto che una legge di dazio-consumo andasse in vigore col 1° gennaio 1863, però, nella supposizione che essa non avesse immediatamente effetto, proponeva che a cominciare dal 1° gennaio 1863 quest'ingiustizia avesse a cessare in ogni caso.

Finalmente l'attuale ministro delle finanze nel presentare la sua legge egli pure disse essere un affidamento già dato al paese che quest'ingiustizia cessasse col 1° gennaio 1863.

E va bene di dire *affidamento*, perchè debbo rammentare quello che fu detto a questa Camera dall'onorevole ministro per le finanze allorquando sopra mia interpellanza, appunto mentre si discuteva il bilancio attivo, dichiarò positivamente che avrebbe fatto giustizia, ed avrebbe fatto luogo ai debiti compensi nel progetto di legge che avrebbe presentato al Parlamento.

Ora, che cosa ne avvenne, signori, in causa di codesto affidamento dato dal signor ministro delle finanze e non contraddetto da alcuno, confermato anzi da due ministri che si succedettero e da tutti gli uffici della Camera? Ne avvenne che i municipi stabilirono nei loro bilanci preventivi le somme che avrebbero dovuto incassare pei compensi dal 1° gennaio 1863 in avanti dipendentemente da questo fonte d'imposta. Ed è poi ben naturale che i comuni riposassero sopra tale affidamento; giacchè, come vi disse il signor ministro delle finanze, una incalzante ragione di giustizia voleva che, postochè le spese obbligatorie erano e sono eguali a tutti i comuni, postochè la legge comunale attribuisce, per far fronte a queste spese obbligatorie, in principalità, il dazio-consumo ai comuni, dovesse ai medesimi essere dato questo provento per poterle sopportare.

L'ingiustizia è così evidente che, ripeto, tutti gli uf-

fici della Camera furono unanimi nel riconoscerla e per suggerirne la riparazione.

Ora, mi pare che se questa ingiustizia è continuata dal 1859 a tutto il 1862, che su di ciò si voglia ritornare, e se non si tratta che dell'anno che corre, intorno al quale furono dati affidamenti della natura di quelli di cui ho parlato, mi pare che ove lealmente non vi si corrispondesse sarebbe compromessa l'autorità del Governo e in certo qual modo perfino, come diceva da principio, il prestigio delle forme costituzionali.

Finalmente domando alla Camera quale sia poi la portata dell'articolo proposto dal Ministero. L'articolo dice che si farà luogo ad indennizzare i comuni soltanto per ciò che lo Stato ha percepito, non già sulle carni e sui vini pei quali la presente legge provvede, ma su quegli altri generi che non sono contemplati da essa; e questi altri generi sono: formaggio, burro, legna da fuoco, legna da costruzione, coloniali, farine, ecc., tutti generi che ora dalla presente legge non vengono colpiti da dazio governativo.

Ora non è egli evidente la contraddizione che, mentre noi stiamo discutendo una legge che stabilisce il dazio governativo di consumo solamente su dati generi, continui lo Stato in alcune parti d'Italia fino al fine dell'anno a percepire questo dazio anche su di altri generi che la legge stessa abbandona ai comuni?

Se calcoliamo gli effetti reali dell'articolo proposto dal Ministero, vedremo che mentre poco carico produce all'erario, e mentre non può preoccupare nessuno come antecedente pericoloso, viene a riparare, almeno in parte, ad una grande ingiustizia riconosciuta.

Riassumendomi, dico, che se dunque non ci sono timori che il caso venga tratto ad esempio a danno delle finanze dello Stato, se l'ingiustizia da riparare è evidente ed è stata riconosciuta da tutti gli uffici della Camera, se ci furono affidamenti dati dal Ministero e dalle Commissioni in pieno Parlamento, perchè si desse con questo progetto di legge soddisfazione a tali affidamenti, io spero che la Camera nella sua giustizia vorrà riparare all'errore della Commissione, ripristinando l'articolo del Ministero.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Finzi.

FINZI. Siccome io discorro nell'istesso senso, parlerò dopo un altro, per alternare la discussione.

BIANCHERI. Io non entro nella quistione. Le ragioni addotte dall'onorevole Restelli tendono a dire che il Governo ha da indennizzare i comuni, perchè non ebbero da lui la facoltà di poter avere dei cespiti di rendita sui dazi comunali; qui da noi la cosa si passò egualmente.

I nostri comuni in gran parte furono rovinati, allorchè si proibì loro di stabilire i dazi di consumo. È vero che la maggior parte sono in debito del canone gabellario, perchè non si trovarono mai, nonostante tutti i loro sforzi, in grado di soddisfare la loro quota, e ciò perchè, come in Lombardia, il Governo impediva che i comuni potessero tassare certe materie imponibili. Per

il che io propongo che si faccia all'articolo 24 questa aggiunta:

« In tale decreto sarà dal Governo fatto condono ai comuni dei debiti arretrati per la quota del canone gabellario. »

Voci. Ai voti! Son parecchi milioni!

PASINI. Io pregherei l'onorevole Finzi di prender egli la parola, ed io parlerò dopo.

FINZI. Io prenderò la parola ora più volentieri, perchè l'onorevole Biancheri si fece carico di presentare un'aggiunta, la quale avrebbe per intento di stabilire essere quasi assurda la proposta che l'Emilia e la Lombardia siano reintegrate del dazio-consumo che loro è stato tolto, malgrado la legge.

Vi piaccia, o signori, di meco constatare che l'onorevole Biancheri cominciò il dir suo coll'accennare ad una legge la quale ha privato le antiche provincie di date risorse; sarà duro assai per le antiche provincie di aver subito gli effetti di una tale legge, ma quando legge vi è, vuol dire che rispetto vi deve esser prestato.

In Lombardia accadde tutt'altro. Venne pubblicata la legge del 14 ottobre del 1859, nella quale all'articolo 113 sta scritto che gli enti conosciuti come imponibili di dazio-consumo passavano nel dominio dei comuni, per essere imposti ovunque questa legge fosse entrata in attività. Nessuna riserva era stata fatta, come nessuna limitazione.

Signori, noi siamo adunque in faccia ad uno stato di cose che non aveva patito lesione per virtù d'alcuna legge diminutiva dei diritti dei comuni, come nessuna legge diminutiva dei pesi che venivano loro attribuiti aveva avuto luogo.

Piacque al ministro delle finanze d'allora di riservare a favore dello Stato il dazio-consumo che in Lombardia era già percepito, e quindi ritenere per sé tutta quella massa di risorse che avrebbero dovuto servire a rifornire il comune dei mezzi con cui avrebbe provveduto alla spesa che la legge del 1859 gli attribuiva.

Però la coscienza del ministro delle finanze d'allora non restava tranquilla, e non poteva esserlo, e cercò una ragione qualunque, od una simulazione di ragioni, per operare quest'illegittima sottrazione.

Egli si fece adunque ad allegare che nelle antiche provincie si soleva percepire alcuna cosa dallo Stato sul dazio-consumo, vale a dire, si percepiva il canone gabellario; in Lombardia il canone gabellario non esisteva, dunque gli pareva che, rappresentando la parte più forte, potesse per avventura pigliarsi tutto. Non ho altro modo di tradurre la cosa, non vi fu che l'esercizio del diritto del più forte che insegnò allora di potersi pigliare per lo Stato tutto il profitto del dazio-consumo di Lombardia. Comunque però l'onorevole Vegezzi inaugurasse il sistema di prendersi tutto, devonondimeno riconoscerli il merito che sentì tosto il bisogno di introdurre un sistema regolare, di provvedere cioè a termini di equità. La Lombardia che era ancora,

2ª TORNATA DEL 31 LUGLIO

come sarà sempre, molto remota dal proposito di non volere contribuire ciò che le spetta, non domandava altro che l'applicazione di questi termini d'equità; sicchè l'onorevole Vegezzi, con suo dispaccio 29 marzo 1860, numero 704, si affrettò a dichiarare che si accordava in massima il dazio-consumo alla Lombardia, ma che giovava intendersi per applicarvi il canone gabellario.

Allora i municipi della Lombardia furono sollecitati a stabilire per regolamento le tariffe che corrispondevano all'applicazione del canone gabellario, e sarebbero stati felicissimi di pagare relativamente anche assai più di quello che pagavano le antiche provincie, purchè si fossero lasciate libere a loro tutte le altre risorse che dovevano corrispondere a sostenere i municipi nei pesi che loro incombevano.

Per grave fatalità vi ebbe mutamento di Ministero; mutamento di ministri vuol dire, come ben sapete, mutamento di opinioni; e siccome gli successe un ministro delle finanze, il quale non...

Una voce. Fu Sella.

FINZI ...conformava più lesue idee a voler attribuire alla Lombardia lo stesso trattamento delle antiche provincie; ma piuttosto cercava di non pregiudicare uno stato di cose che per certi rispetti d'interessi locali lo toccava d'avvicino, non si curò più di canone gabellario, e cercò d'andare almeno per le lunghe; creò delle Commissioni, disputò con loro, ed aspettò il loro portato.

Il portato di queste nuove Commissioni fu che si dovesse presentare un progetto di legge riformatore del dazio comunale, e unificatore per tutte le provincie italiane; esso sopprimeva il canone gabellario delle antiche provincie, e portava per ultimo risultato che sull'entrata brutta del dazio-consumo si sarebbe pagato il ventesimo allo Stato; il resto era riservato ai comuni.

Intanto era trascorso tutto l'anno 1860 e anche il 1861; i municipi mandavano il grido d'allarme, perchè, senza risorse, con pesi gravissimi, vedevano aumentare a dismisura i loro debiti.

Allora il signor ministro Bastogi, per far qualche cosa, diede a rosicar qualche osso, e promise che almeno, ad incominciare dal 1862, malgrado che la legge dovesse essere presentata posteriormente, pure le cose sarebbero state definitivamente regolate.

Il progetto di legge venne presentato; non si discusse, si trattenne per gli uffici, e finalmente avemmo un altro mutamento di Ministero. Quest'altro mutamento di Ministero condusse alla conseguenza che il progetto Bastogi non dovesse più esser buono, e dominarono altri principii i quali non sono menomamente dimenticati neppure in questo momento dall'onorevole Sella, vale a dire: « chi ha preso tiene di buona presa. » Questo è un ragionamento fondamentale, mi pare, nello spirito dell'onorevole Sella.

Tuttavia egli disse: io farò una nuova legge; questa legge verrà a provvedere dal 1° gennaio 1863 in avanti.

Egli presentò adunque la sua legge il 7 giugno; la relazione venne fatta; in essa venne fatta larghissima ragione a tutti i diritti dei comuni. Infine se ne attendeva la riscossione onde dal 1° gennaio 1863 fossero sicure le sorti di questi comuni; dico la sorte finanziaria, perchè dal momento che erano privati di tutte le risorse, cosa restava loro per potere supplire a tutte le ingentissime spese che gli erano state conferite dalla legge del 1859? Nulla restava se non che fare debiti, e non vi faccia meraviglia quando vi dico che il municipio di Milano dal 1859 al 1863 fece debiti per oltre 13 milioni, malgrado aumentasse smisuratamente tutte le tasse sulle quali gli era riserbata facoltà di farlo.

Avvenne poscia anche il mutamento del Ministero a cui apparteneva l'onorevole Sella. Non dirò che l'assunzione dell'attuale Ministero riuscisse di danno ai comuni rispetto al dazio-consumo che attendevano, ma però, variando l'ordine delle idee professato dal vecchio Ministero, si pensò a produrre la legge che noi stiamo discutendo attualmente, e nuovo tempo fu perduto.

L'onorevole ministro delle finanze, avuto riguardo agli impegni presi da lui personalmente in faccia al Parlamento quando si trattò di approvare il bilancio attivo del 1863, volle anche avere rispetto al precedente già ammesso dall'onorevole Sella, alla sua promessa, cioè, che dal 1° gennaio 1863 in avanti i municipi avrebbero potuto contare di percepire alcuni diritti di dazio-consumo. Quindi vi propose l'articolo 24 che figura nell'attuale progetto di legge. Ma l'onorevole Sella, e la Commissione secolui aderente trovarono di sopprimere questo articolo.

Il perchè l'abbiano soppresso, veramente non l'ho potuto capire dalla relazione: ma parmi d'averlo compreso adesso dalle parole proferite dall'onorevole Sella. Egli disse: non vogliamo ammettere dei pericolosi precedenti. Pericolosi precedenti, egli disse. È ben duro l'ascoltare tale frase in questo caso; ed io mi limito a pregare l'onorevole Sella di non volere ammettere un altro pericoloso precedente, quello cioè di lasciar supporre che per una ragione qualunque fosse permesso da qualsiasi posizione d'allettare con lusinghe e promesse mentre si intendeva di defraudare coi fatti; non vorrei precisamente il pericoloso precedente di far concorrere la Camera a consacrare degli atti di flagrante ingiustizia.

PRESIDENTE. Il deputato Pasini ha facoltà di parlare.

PASINI. Sento il bisogno di dire alla Camera poche parole.

Comincerò dal dichiarare che nella Commissione io ho votato per la soppressione dell'articolo 24. Ho votato per la soppressione dell'articolo 24, perchè i motivi che adesso il signor ministro delle finanze e dopo lui l'onorevole Finzi hanno tratto in campo, non mi persuadevano punto.

Premetterò un'avvertenza. Io credo di non essere sospetto che quante volte la giustizia reclamasse qual-

che cosa per le provincie lombarde avesse anche in me, come negli altri miei onorevoli colleghi, un coscienzioso difensore.

Ricorderò a quelli che erano nella precedente legislatura che il 33 1/2 per cento io l'ho combattuto chiedendone la soppressione, perchè parevami giusto che lo si sopprimesse. Se questa volta non ho aderito a conservare l'articolo 24, ma sì ad escluderlo, ciò avvenne per quelle considerazioni che sto per esporre. Ho sentito invocare l'articolo 113 della legge comunale, e dire che quest'articolo 113 era pubblicato in Lombardia.

FINZI. Sì!

PASINI. Il mio onorevole collega sa che i bilanci sono leggi, e che i bilanci stabilivano questo dazio di consumo tal e quale è stato esatto. Ma io non voglio limitarmi a questo...

FINZI. I bilanci noi li abbiamo votati.

PASINI. Abbiamo votato la continuazione di tutte le imposte che preesistevano. E quando abbiamo una prima legge in quella che votò gli esercizi provvisori, non possiamo invocare altre leggi...

FINZI. Ci sono state altre riserve.

PASINI. Le riserve non fanno diritto.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere l'oratore.

PASINI. Ma dico: io non voglio stare a questo solo. Io dico che l'articolo 113 ha tutt'altro effetto. L'articolo 113 della legge comunale e provinciale non dà ai comuni il diritto d'imporre le carni, nè dà loro il diritto d'imporre le bevande esclusivamente, bensì dà loro il diritto d'imporre i commestibili, le bevande, i combustibili, il materiale da costruzione, i foraggi, lo strame, e simili destinati alla consumazione locale, e tutto ciò non esclusivamente ma in concorrenza colle tasse che pel consumo erano già imposte dallo Stato, e quindi, per esempio, per le antiche provincie in concorrenza col canone gabellario. Per applicare l'articolo 113 nel senso che ora si mette avanti sarebbe stato necessario cambiare tutto il sistema daziario. Per applicare il principio che si suppone scaturire da questo articolo alla Lombardia, avrebbe per lo meno abbisognato applicare alla Lombardia un canone gabellario...
(Interruzione del deputato Finzi — Rumori)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

PASINI. Come si poteva supporre che la pubblicazione del solo articolo 113 generasse la conseguenza che in Lombardia tutti i dazi di consumo fossero dei comuni? Ma, signori, questo è impossibile. E poi non è questa la sola ragione; ma è solo perchè non si poteva con una simile interpretazione dell'articolo 113 della legge comunale turbare il sistema daziario delle due parti dello Stato che furono nel 1859 riunite.

V'ha qualche altra cosa ancora.

Io prego l'onorevole Finzi a riflettere che in Lombardia non c'era sulla ricchezza mobile che una leggerissima imposta. Finchè non era attivata su questa ricchezza mobile una legge analoga a quella delle patenti e dell'imposta personale e mobiliare delle pro-

vincie antiche, come si poteva supporre che la legge 23 ottobre 1850 abolisse, senza dirlo espressamente, per la Lombardia quella imposta di dazio di consumo, che poteva benissimo considerarsi tener luogo tanto del canone gabellario quanto, e in buona parte, della imposta sulla ricchezza mobile?

Io per me ho sempre sostenuto che il 33 e mezzo per 100 dovesse essere abolito; ma ho anche sostenuto sempre da tre anni a questa parte che, tolto questo 33 e mezzo, non si dovesse fare nessun'altra modificazione nè da una parte, nè dall'altra delle provincie che nel 1859 si unirono, finchè non veniva una legge unificatrice di ciascun ramo d'imposta.

Questo è il principio che io ho sempre sostenuto, e, per essere conseguente a me stesso, io l'ho applicato anche al caso presente.

Dico dunque che l'articolo 113 non poteva essere invocato per sostenere che una parte del dazio di consumo regio della Lombardia dovesse cedere ai comuni. E dico ancora che sarebbe stato assurdo ed ingiusto applicare questo articolo 113 nel senso di rilasciare ai comuni di Lombardia una parte qualsiasi del dazio di consumo regio, lasciando in pari tempo esenti quelle provincie da ogni aumento di imposta sulla ricchezza mobile.

Ma l'onorevole Restelli ha messo la questione sopra un altro terreno. Egli ha accennato che pel 1863 siavi un formale affidamento.

Io credo che anche qui torni facile rispondere. Può essere che il ministro in occasione della discussione del bilancio attivo di quest'anno abbia pronunziato qualche parola nel senso di assicurare che la questione che allora proponevasi sarebbe in questa occasione riproposta.

Ma questo cenno del signor ministro non può aver inteso d'impugnare la decisione della Camera. Nè i comuni possono averne preso alcun affidamento pei loro bilanci. Poichè quando discutevasi il bilancio attivo dello Stato pel 1864, i bilanci comunali erano già fatti da lungo tempo. Quanto poi agli anteriori ministri, quando essi parlavano di una nuova legge sul dazio di consumo per il primo gennaio 1863, evidentemente essi supponevano che tutte le unificazioni d'imposta sarebbero andate in vigore in quell'epoca, non esclusa quella sulla ricchezza mobile.

Ma come si può sostenere che, mentre riportiamo la nuova imposta sulla ricchezza mobile al primo gennaio 1864, facciamo poi risalire ipoteticamente i suoi effetti al primo gennaio 1863, e ciò non per farla pagare; ma unicamente per ottenere che quelli che non hanno pagato nel 1863 la detta imposta, siano scaricati dell'imposta sul dazio di consumo? Rispetto alla Lombardia io ho sempre considerato queste due imposte legate insieme l'una coll'altra, e quindi se l'imposta del consumo andrà in attività col primo gennaio 1864; e se per quell'epoca andrà in attività anche l'imposta sulla ricchezza mobile, io considererò osservata quanto po-

2ª TORNATA DEL 31 LUGLIO

tevasi quella giustizia che tra l'una parte e l'altra dello Stato deve osservarsi.

Io intendo pertanto di avere per tale maniera spiegato il mio voto per l'abolizione dell'articolo 24 del progetto ministeriale. Questo voto si riassume nei seguenti termini. Io non credo giusta l'invocazione dell'articolo 113, perchè quell'articolo non poteva avere e non aveva la portata di far passare ai comuni i dazi che prima spettassero allo Stato, e perchè analogamente a questa premessa i bilanci mantennero sempre l'imposta di dazio-consumo tal quale esisteva, e la mantennero appunto perchè non si poteva fare altrimenti, appunto perchè non si poteva mutare il sistema daziario delle diverse parti dello Stato, se non la mercè della promulgazione delle leggi unificatrici. Io credo poi che non si potesse invocare l'articolo 113 e dargli il significato ora immaginato, anche perchè oltre la suaccennata sconvenienza giuridica e finanziaria, vi sarebbe stata poca equità a farlo, attesochè le imposte sulla ricchezza mobile erano immensamente più leggiere nella Lombardia che non nelle altre provincie alle quali la Lombardia congiungevasi nel 1859. Per tutto ciò io prego la Camera a voler mantenere la soppressione che la Commissione ha proposto.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

MELLANA. Se si vuole andare ai voti rinuncio a parlare.

SELLA, relatore. Chiedo di parlare. Sono stato attaccato personalmente.

PRESIDENTE. Stante l'insistenza con cui si chiede la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata).

SELLA, relatore. Chiedo di parlare dopo che la discussione sia chiusa come relatore della Commissione, ed all'occorrenza per un fatto personale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione.

(La discussione è chiusa).

Il relatore ha facoltà di parlare.

SELLA, relatore. Sono stati adottati come argomenti in favore del mantenimento dell'articolo 24, delle premesse e delle parole da me enunciate durante la mia amministrazione; quindi è che ritengo mio debito di stabilire lo stato delle cose.

Nel giungere al Ministero delle finanze ho trovato pressochè allestiti due disegni di legge, per l'uno dei quali si dava ai comuni il dazio di consumo, e per l'altro si stabiliva a pro dello Stato una tassa sulle bevande.

Per molte e molte ragioni parve a me che questi progetti dovessero riunirsi in un solo in guisa che e Governo e comuni trovassero il loro interesse nell'adozione di una proposta di legge, la quale regolasse queste materie nell'interesse delle due parti. Quindi ai 7 di giugno 1862 presentai un disegno di legge, per cui si sarebbe stabilita a pro del Governo un tassa sopra

le carni e sopra le bevande, ed anche sopra gli olii, e si sarebbe lasciato ai comuni di tassare il rimanente e di sovratassare i generi sopra indicati.

In questo disegno di legge era detto che queste disposizioni dovessero andare in vigore al 1° gennaio 1863, e non è certo colpa mia, se esso non andò in vigore a quel tempo, e mi meraviglio, come l'onorevole Restelli me ne faccia rimprovero. Ma se quel disegno non andò in vigore al 1° gennaio 1863, ciò si debbe in parte non piccola a che egli fece allora una relazione contraria a quel disegno, e propose un sistema che, a parer mio, era assolutamente inaccettabile.

Una voce. È vero.

SELLA, relatore. Signori, mi fu detto ancora che io qui tendo a stabilire un precedente poco conforme alla giustizia, e quindi pericoloso. Io dico che non conviene andare a rintracciare il passato per vedere chi abbia contribuito più, e chi meno; chi possa aver sofferto qualche danno, e chi no. Io mi preoccupo quanto chicchessia della giustizia, e convengo anche io che senza la giustizia non può aver saldo fondamento nessuno Stato. Ma, signori, io domando: è egli giusto, per esempio, se si vuol pigliare la cosa nel più stretto senso della parola, che le provincie napoletane paghino sole un forte dazio sugli olii? Non fu tante volte detto, che questa tassa si voleva togliere? È giusto che fino agli ultimi tempi, ancor oggi, si paghi nel Napoletano il 10 per cento sugli stipendi? Non parlo di tanti paesi, i quali potrebbero dirvi: è egli giusto che vi siano delle parti d'Italia i cui abitanti concorrono a formare l'esercito in numero, forse tre o quattro volte più grande che non le altre parti del regno?

Ma la è questa una questione abbastanza grave; per fermo, tutti vogliamo la giustizia, e siamo tutti d'accordo nel fare leggi conformi alla più severa equità. Ma egli è pure evidente che dallo stato di cose, come era nelle provincie d'Italia, prima che ci mettissimo insieme, a quello che sarà, quando noi avremo fatto tutte le leggi, debba correre qualche tempo in cui nè tutti i carichi, nè tutti gli oneri saranno perfettamente gli stessi.

Evidentemente non si possono togliere in un momento tutti questi sconci, come si vorrebbe.

Voci. C'erano impegni.

SELLA, relatore. Ma chi ha preso questi impegni? Io non conosco altri impegni che le leggi del Parlamento. Nulla valgono dichiarazioni di ministri, promesse od altri impegni i quali non abbiano tutta l'autorità della legge. Per parte mia non ho mai preso nessun impegno, e non ho mai dato nessuna specie di anticipazione.

Signori, in queste varie leggi, per cui mi sono trovato qui ad un posto, che dovrei dire di dolorè, più che d'altro, son stato parecchie volte tacciato di soverchia fiscalità, ed ho sentito molte allusioni, delle quali alcuna mi è riescita abbastanza dolorosa. Ma mi limito a dire questo: io mi preoccupai degli impiegati, dei privati e dei comuni, tanto quanto lo possa fare chiunque in questa Camera.

Ma v'ha una cosa, della quale io mi preoccupo più di tutto, ed è questa: dacchè siamo qui riuniti, non abbiamo ancor saputo, non che votare, ma neppure immaginare il modo di rifornire l'erario di somme le quali valgano soltanto a pagare gl'interessi dei debiti che abbiamo contratto.

Io quindi mi preoccupo altamente di tutta la massa dei contribuenti, quando penso che noi abbiamo oggi 85 milioni all'anno d'interessi del debito pubblico più che non avessimo tre anni fa. Mi preoccupo di ciò che, continuando ad indugiare, diventerà enorme il carico dei contribuenti soltanto per pagare questi interessi.

Io veggio le difficoltà che vi sono a mettere delle imposte le quali diano dei frutti per certo modicissimi rispetto a somme così ingenti; e per me non vi è desiderio di popolarità, non vi è considerazione personale che mi tenga, io mi preoccupo più di tutto di questo che credo essere necessità la più sacra per la salute del paese, cioè di rifornire le finanze dello Stato. (Bravo! Bene! *al centro*).

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La Commissione dunque ha proposto la soppressione dell'articolo 24 del disegno ministeriale. Il Ministero sostiene l'articolo stesso.

I deputati Restelli e Robecchi Giuseppe insistono, perchè si rimetta l'articolo ministeriale.

Metto dunque ai voti la soppressione proposta dalla Commissione.

PASINI. No! no! Metta ai voti il ristabilimento dell'articolo.

Voci. È la stessa cosa!

PRESIDENTE. Se non si fosse fatta discussione su questo proposito, si sarebbe passato oltre; ma siccome si fece reclamo, mi pare sia naturale che si debba prima mettere ai voti la soppressione.

PASINI. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Io pure credo che sia la stessa cosa mettere ai voti la soppressione od il ristabilimento dell'articolo. Ma osservo che la discussione ha sempre proceduto sul progetto della Commissione, avendo a ciò aderito il signor ministro, per ciò il ristabilimento dell'articolo 24 riesce ora un emendamento, e perciò dovrebbero prima votare sull'ammissione dell'articolo 24 considerato come emendamento. Del resto, purchè sia detto chiaro se si vota la soppressione o l'ammissione, poco importa che il voto sia soppressivo o ammissivo.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'ammissione dell'articolo 24 del disegno ministeriale così concepito:

« Art. 24. Con decreto reale sarà fissato un compenso proporzionale da darsi dal tesoro ai comuni sulle somme percepite dallo Stato durante l'anno 1863 per dazi di consumo su materie diverse dalle bevande e dalle carni. »

(Fatta prova e controprova, è rigettato). (*Segni di soddisfazione*)

Ora segue l'ultimo articolo così concepito:

« Tutte le leggi o decreti in quanto sono contrari alla presente legge rimangono abrogati. »

(La Camera approva).

FIorenzi. Chiedo di parlare sull'ultimo articolo.

PRESIDENTE. È già approvato.

Ora c'è un articolo transitorio proposto dai deputati Briganti-Bellini Bellino, Fiorenzi, Briganti-Bellini Giuseppe, Ruggiero Bonghi, Mattei Giacomo, Pio Teodorani, Oreste Regnoli, Marco Sgariglia, Antonio Testa, T. Berardi, A. Argentino, Matteo Ricci, Carlo Fenzi, Enrico Betti, R. Busacca.

Questo articolo è così concepito:

« Gl'impiegati del dazio del macinato nelle Marche e nell'Umbria saranno per quelle provincie equiparati a quelli in aspettativa ed in disponibilità per gl'impiegati riguardanti il dazio-consumo di quelle provincie stesse. »

SELLA, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SELLA, relatore. La Commissione si è preoccupata dell'argomento a cui accenna l'articolo transitorio proposto dagli onorevoli Briganti-Bellini, Fiorenzi, ecc. Anzi debbo confessare che aveva incarico di trattarne nella relazione; ma come questa si dovette scrivere in pochissime ore, onde la legge potesse giungere in tempo per la discussione, così confesso di essermene scordato.

La Commissione intendeva che si dovesse invitare il ministro nell'impianto dell'amministrazione del dazio consumo a far uso in generale degl'impiegati in aspettativa e disponibilità; ma essenzialmente raccomandargli questi antichi impiegati del macinato nelle Marche e nell'Umbria, la cui condizione è veramente dolorosa in questo momento.

Se oggi si aggiunga che in Sicilia si hanno parecchi impiegati del macinato, i quali prima di tutto costano una somma ingente, e che verrebbero anche essi a trovarsi in una posizione dolorosa da qui a qualche tempo, quando non venissero, ora che l'occasione si presenta, collocati in impiego, imperocchè loro si verrebbe ad applicare la legge sulle aspettative e disponibilità con tutto il suo rigore, così la Commissione ha creduto che si potrebbero interpretare i desideri degli onorevoli proponenti, ed anche questo desiderio generale che sia fatto uso di questi impiegati del macinato in Sicilia facendo la seguente proposta:

« La Camera invitando il Ministero a preferire nell'applicazione della presente legge gl'impiegati del macinato, passa all'ordine del giorno. »

FIorenzi. Domando la parola.

PRESIDENTE. È già iscritto. La parola spetta al deputato Briganti-Bellini Bellino, a meno che la ceda.

FIorenzi. Il motivo che aveva indotto i proponenti a domandare alla Camera la votazione di questo articolo, limitandosi alle sole provincie delle Marche e dell'Umbria, era perchè si credeva che gl'impiegati del macinato nella Sicilia fossero già riguardati come impiegati in aspettativa o in disponibilità, mentre gl'impiegati delle Marche non lo sono.

2ª TORNATA DEL 31 LUGLIO

Ora, in forza della legge che abbiamo votato per le aspettative e le disponibilità, è stabilito che per i due terzi delle nomine da farsi debbano essere scelti fra gli impiegati in aspettativa ed in disponibilità; dal che ne segue che, quand'anche il Ministero il volesse, non potrebbe oggi impiegare questi individui che erano addetti al macinato nelle Marche e nell'Umbria, ma dovrebbe chiamare gl'impiegati in aspettativa di altre provincie; poichè è da sapersi che nelle Marche e nell'Umbria non trovasi alcun impiegato in aspettativa od in disponibilità.

Siccome poi gl'impieghi del dazio-consumo saranno retribuiti con piccoli soldi, è impossibile che possano traslocarsi in lontane provincie senza che ci sia da temere che, non potendo vivere col soldo che sarà loro retribuito, non siano tentati a frodare il Governo o l'amministrazione e le ferrovie.

Per dare quindi al Ministero la facoltà d'impiegare le persone di cui si tratta, dopo che noi abbiamo votato la legge sulle aspettative e le disponibilità, a me pare che invece di un ordine del giorno motivato si debba votare l'articolo transitorio da noi proposto, perchè una disposizione di legge non può essere distrutta che da un'altra legge.

Aggiungerò poi che se gl'impiegati del macinato in Sicilia sono nelle stesse condizioni di quelli delle provincie delle Marche e dell'Umbria che non sono riguardati come impiegati in aspettativa...

Una voce. Lo sono...

FIorenzi... Io non avrei alcuna difficoltà ad aderire che nell'articolo si estendesse la disposizione reale agli impiegati di Sicilia.

BRIGANTI-BELLINI BELLINO. Aggiungerò alle ragioni testè addotte dall'onorevole Fiorenzi che anche io insieme cogli altri proponenti accettiamo che in questo articolo transitorio si comprendano anche gl'impiegati della Sicilia. (*Succedono varie interruzioni*) Mi si dice che gl'impiegati della Sicilia sono in aspettativa; io rispondo che questa espressione è meno esatta. Gl'impiegati di Sicilia sono effettivamente in aspettativa, perchè loro si dà il soldo in via di sussidio, ma in diritto non sono dalla legge considerati come impiegati, quindi essi si trovano nella stessa condizione in cui sono gl'impiegati del macinato delle Marche e dell'Umbria.

Dopo questo mi permetto di rammentare alla Camera che nello scorso anno furono raccomandati al Ministero questi impiegati in occasione di alcune disposizioni che le furono rimesse; e pochi giorni sono l'onorevole Salvoni fece una proposizione affinchè nella legge sulle disponibilità e sulle aspettative si provvedesse a questi disgraziati, e non ritirò la sua mozione che sull'invito del ministro delle finanze che giudicò miglior partito che per legge speciale si fissasse la condizione degli impiegati del macinato nelle Marche e nell'Umbria. Infine recentemente una Commissione della Camera nominata negli uffizi dovette fare un rapporto sopra una legge relativa ad una gratificazione

data agli agenti di questo macinato, e per unanime consenso di voti degli uffici raccomandò questi impiegati, onde si voglia preferirli, quando si nomineranno gli agenti per la riscossione del dazio-consumo.

In questo stato di cose, dopo le ragioni addotte dall'onorevole Fiorenzi, se il ministro vuole agire legalmente non potrebbe nominare su questi i suoi impiegati (finchè la loro condizione non sia veramente stabilita) per i due terzi, ed a me pare che non può bastare un semplice ordine del giorno, come proponeva l'onorevole Sella, ma ci vuole una legge perchè questi impiegati possano essere utilizzati.

Io non annoierò ulteriormente la Camera per dimostrarle che si devono utilizzare piuttosto questi impiegati che altri. L'onorevole Fiorenzi ha già abbastanza sviluppato quest'argomento, per conseguenza io mi limito a rammentare che questo articolo da noi proposto non è che la conseguenza di voti ripetuti in questa Camera stessa, e non ha altro scopo che di mettere in armonia colla legalità la giustizia che si deve a questi impiegati.

Quindi io sono convinto che l'onorevole Sella, la Commissione ed il ministro accetteranno che questa disposizione venga aggiunta alla legge.

PRESIDENTE. Il ministro accetta?

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io non posso accettare un articolo che mi impone un' obbligazione; ma sono dispostissimo ad accettare l'ordine del giorno della Commissione.

DI SAN DONATO. È anche troppo.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Non è troppo: perchè, diciamo la verità, mentre a tutti gli altri impiegati altrove furono riconosciuti gl'impieghi, a quelli del macinato dell'Umbria e delle Marche non solo non fu riconosciuto l'impiego, ma non fu dato quasi nulla, e si sono messi sul lastrico.

Una voce. Si è fatta giustizia.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Sia pure giustizia, ma non apparisce tale in confronto del trattamento usato ad altri impiegati della stessa condizione in altre provincie. Ma bisogna ad ogni modo concedere che essi hanno diritto a qualche riguardo; ed ora nello stabilimento del dazio-consumo si può avere buona occasione da provvedere ai più meritevoli.

Accetto quindi l'invito che mi fa la Commissione; ma un vero obbligo impostomi, specialmente dopo la legge sulle aspettative e le disponibilità che vuole siano i due terzi de' nuovi impiegati scelti fra i disponibili, io non potrei accettare.

BRIGANTI-BELLINI BELLINO. Domando la parola per dare una spiegazione.

PRESIDENTE. Scusi; do prima lettura dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione, che è il seguente:

« La Camera, invitando il Ministero a preferire nell'applicazione della presente legge gli impiegati del macinato, passa all'ordine del giorno. »

L'onorevole Briganti-Bellini Bellino ha la parola.

BRIGANTI-BELLINI BELLINO. Voglio unicamente

far osservare che questo articolo non dà nessuna obbligazione al ministro di accettare questi impiegati; gli dà soltanto la facoltà di impiegarli senza contravvenire alla legge sulle aspettative e di disponibilità stata votata dalla Camera.

PRESIDENTE. Insiste il signor Briganti-Bellini Bellino?

BRIGANTI-BELLINI BELLINO. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo transitorio proposto dai deputati Briganti-Bellini, Fiorenzi ed altri. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto ora ai voti l'ordine del giorno proposto dalla Commissione; lo rileggo:

« La Camera, invitando il Ministero a preferire nell'applicazione della presente legge gl'impiegati del macinato, passa all'ordine del giorno. »

(È approvato.)

Ora passeremo alla votazione delle tabelle.

MAJORANA BENEDETTO. Domando di parlare prima di passare alle tabelle.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAJORANA BENEDETTO. Ho chiesto la parola unicamente per avere dal signor ministro uno schiarimento prima di passare alla votazione delle tabelle.

Avviene in Sicilia che i marinari augustanesi, i quali fanno la pesca delle acciughe e delle sardelle nei mari di Brucola, nel golfo di Catania e sulla costa orientale d'Agosta, immettendo il pesce fresco nel comunello di Brucale e nella città di Agosta, paghino un diritto fiscale, oltre al diritto di consumo comunale. Essi sono stati costretti a pagare centesimi sessantotto per ogni quintale di acciughe fresche per semplice immissione, centesimi ventuno per la estrazione di ogni barile di acciughe sotto sale, e centesimi 85 il quintale di ogni altra specie di pesce fresco.

Molti altri esosi vincoli pesano tuttora ingiustamente su quella industrie e onesta classe di pescatori che reclama bene a diritto contro questi eccezionali residui di antiche angarie fiscali, oramai distrutte nel resto della Sicilia e d'Italia.

Per la legge sulle tasse marittime del 17 luglio 1861, all'articolo 22, fu stabilito che: « Colla presente legge sono abolite le tasse, ecc. »

« La finanza per le pesche nelle acque dello Stato e tutti i diritti marittimi non contemplati espressamente nella medesima che prima d'ora si percepivano sotto diverse denominazioni nelle diverse provincie dello Stato, ed è pure derogato a qualunque legge o disposizione qualsiasi in materia di diritti di marina contrari alla disposizione della presente. »

Ora è certo che questo dazio fiscale eccezionale non avrebbe dovuto essere più esatto.

Domando, se in forza di questo articolo, sia stato assolutamente abolito, nel qual caso non ci sarebbe più alcuna questione. Ma se questa legge non bastasse si dovrebbe provvedere qui all'articolo 22 della legge

che votiamo dopo le parole « sulle bevande e sulle carni. »

Attendo una risposta precisa dall'onorevole signor ministro.

MINGHETTI, ministro per le finanze. A mio avviso l'articolo 22 della legge abolisce completamente il dazio a cui si riferisce l'onorevole preopinante, ed anzi dico che mi maraviglio di trovarlo nel bilancio attivo; intendo però che nel bilancio attivo del 1864 esso scomparisca affatto.

MAJORANA B. Non solamente prendo atto di questa dichiarazione dell'onorevole ministro, ma essendo abolito per la legge del 17 luglio 1861, siccome il signor ministro viene di dichiarare nettamente, io aggiungo che è stato troppo che l'abbiano ancora pagato per due anni. (*Ah! ah! — Si ride*) Epperò io prendo atto della legge 17 luglio 1861.

Prego dunque l'onorevole ministro per le finanze di non voler far pagare più oltre da questo giorno questa tassa ingiusta. In fin dei conti è cosa di poco rilievo, non ascendendo che a 600 lire circa per il semestre; nè per lui, nè per le finanze dello Stato vale la pena di parlarne più oltre.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io me ne occuperò studiando la questione di questo semestre.

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione della tabella.

Vi sono alcune modificazioni generali proposte alla tabella. La prima è dell'onorevole Cadolini, il quale propone « che la tariffa relativa ai comuni chiusi sia rettificata, tenendo pei comuni di seconda e terza classe il costante rapporto di 8/10 e 7/10 della tassa assegnata ai comuni di prima classe. »

SELLA, relatore. Domando la parola su questa modificazione proposta dall'onorevole Cadolini.

PRESIDENTE. Mi permetta prima di enunciare tutti gli emendamenti.

Viene dopo il deputato Ricciardi, il quale propone che sulle bevande vino ed aceto in fusti, l'ettolitro...; vino ed aceto in bottiglie, l'una...; mosto l'ettolitro...; uva, il quintale...; il dazio sia ridotto alla metà. Che sulle carni, agnelli, capretti, pecore e capre sia parimenti ridotto alla metà.

Il deputato Camerini propone si aggiunga: « carne macellata fresca di maiale, il quintale 4, 3, 2; » e che nella nota alle parole: *bestie bovine* si aggiunga: *e sui maiali*.

Il deputato Berti-Pichat propone la diminuzione di un quinto su tutta la tariffa.

Finalmente i deputati Ferraris, Massa, Chiaves, Paternostro, Viora, Villa, Marchetti, Camerini, Berti-Pichat, Tecchio, Ara propongono la riduzione di un quarto sulle cifre della tariffa A modificata dalla Commissione.

Il deputato De Blasiis propose poi un emendamento che venne riportato in appendice alla tariffa al posto della nota che prima aveva messa la Commissione.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

2ª TORNATA DEL 31 LUGLIO

SELLA, relatore. Osserverò anzitutto che il desiderio espresso dall'onorevole Cadolini nel suo emendamento, cioè che nei comuni chiusi di seconda e terza classe la tariffa fosse rettificata tenendo un costante rapporto di otto decimi e sette decimi, venne dalla Commissione soddisfatto per quanto era conciliabile coll'integrità dei numeri nella tariffa che essa ora vi propone, e che sta stampata nelle mani di tutti, per guisa che io credo che l'onorevole Cadolini stesso non insisterà più nel suo emendamento, avendo egli ottenuto intieramente il suo scopo.

CADOLINI. Lo ritiro perchè l'articolo fu già emendato giusta la mia proposta.

SELLA, relatore. Osserverò poi quanto all'emendamento De Blasiis che esso, come già osservava il signor presidente, venne riportato in appendice alla tariffa al posto della nota che prima aveva messa la Commissione, imperocchè la dicitura dell'onorevole De Blasiis era più completa, e, oltre a ciò, estendeva la facoltà della tassazione a peso non solo alle bestie bovine, come dapprima aveva la Commissione proposto, ma eziandio ai maiali, come desideravano parecchi deputati, e fra gli altri anche l'onorevole Camerini.

Di modo che l'emendamento De Blasiis e la seconda metà dell'emendamento Camerini si trovano per la proposta nuova della Commissione anche accettati.

Ora la Commissione deve anzitutto osservare, che un'altra modificazione essa crede si possa utilmente introdurre nella tariffa dopo le informazioni che le sono mano mano pervenute in questi giorni sopra i prezzi delle derrate compresi nella tabella, e questa si riferisce alla carne macellata fresca di maiale, che forma il soggetto della prima parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Camerini. Quindi è che, mentre nella tariffa come sta attualmente si ha soltanto un caso, cioè di carne macellata fresca con dazio di 10, 8, 7, 6, 5 lire al quintale secondo le diverse categorie dei comuni, la Commissione propone una seconda classe di carne macellata fresca porcina, la quale sia tassata, di 8 lire, 6,40, 5,60, 4,80, e 4 lire al quintale.

Da questa modificazione ne consegue ancora che bisogna modificare la tariffa relativamente ai maiali sia grossi che piccoli. Quindi è che le cifre le quali erano di 10, 8, 7, 6 e 5 lire relativamente ai maiali si troverebbero ridotte ad 8, 6,40, 5,60, 4,80 e 4 lire; e pei maiali piccoli da latte, invece di cominciare da tre lire e terminare ad una e cinquanta...

TORRIGIANI. Domando la parola.

SELLA, relatore... si comincierebbe da 2,50 e si terminerebbe con 1,25.

In questo modo io credo che i desideri di parecchi dei proponenti, per esempio, dell'onorevole De Cesare e dell'onorevole Camerini, i quali facevano una proposta analoga a quella adottata dalla Commissione, saranno soddisfatti.

L'onorevole Cadolini ha già dichiarato che ritira il suo emendamento, come anche il deputato De Blasiis;

pregherei quindi il signor presidente di voler interpellare i deputati Camerini e De Cesare se persistono tuttora nei loro emendamenti, imperocchè dopo la loro dichiarazione, mi riserberei a parlare ancora degli emendamenti che rimangono.

PRESIDENTE. Prima di tutto mi rivolgo al deputato Cadolini.

CADOLINI. Mediante la nuova proposta della Commissione, nella quale è compreso il mio emendamento, questo cade da sè, e non occorre che lo ritiri.

CAMERINI. Ritiro il mio in questo senso.

MELLANA. Chiedo di parlare.

DE CESARE. Domando all'onorevole relatore come ha stabilito la cifra del dazio sulle carni macellate, sui maiali e porcellini, dietro le modificazioni recate dalla nuova tariffa da me presentata. Ciò è importante a sapersi per le ragioni ch'ebbi l'onore di esporre alla Camera ieri l'altro, e per quelle che aggiungerò in via sommaria.

In Sardegna, per esempio, un porcellino da latte non costa più di due lire, e la Commissione impone su questo tre lire di tassa! Un egual prezzo vale lo stesso porcellino nelle provincie meridionali.

Se dovesse prevalere la tariffa della Commissione varrebbe meglio regalare al fisco i porcellini anzichè pagare il dazio di tre lire sopra ciascuno di essi.

Se tanto su quest'articolo quanto sui maiali e la carne macellata si potesse ritenere il dazio ch'è stabilito nella mia tariffa, credo che non si farebbe alcun male alle finanze e nello stesso tempo non si urterebbe la soverchia suscettibilità fiscale della Commissione. Oltracciò i comuni saranno messi nella condizione di poter sovrimporre qualche centesimo su questi articoli, e così le loro entrate non sarebbero intieramente assorbite dallo Stato in quanto ai consumi.

Laonde per tutte siffatte ragioni, senza dilungarmi maggiormente, dico che la Commissione potrebbe accettare, almeno in questa parte, le cifre da me proposte.

PRESIDENTE. Allora non ritira il suo emendamento?

DE CESARE. Sì, lo ritiro.

SELLA, relatore. Lo ritira, salvo a vedere quando parleremo di quest'articolo, se si debbano far variazioni in proposito.

DE CESARE. Lo ritiro per una sola parte, e spero che la Commissione sarà arrendevole ad accettare l'altra che mantengo.

SELLA, relatore. Ne parleremo.

PRESIDENTE. Il deputato De Cesare ritira la tabella?

DE CESARE. Ritiro la tabella come l'ho presentata, salvo le modificazioni che reputo necessarie in quanto agli articoli che comprendono i maiali, i porcellini e la carne fresca macellata.

PRESIDENTE. Allora resterebbe la proposta del deputato Ricciardi, il quale propone di ridurre alla metà il dazio sul vino, sull'uva e sul mosto, come pure di ri-

durre alla metà il dazio sugli agnelli, capretti, pecore e capre.

RICCIARDI. La Commissione ed il Ministero essendosi posti d'accordo per una diminuzione della tassa sopra i maiali, io rinunzierò al mio emendamento, per ciò che spetta alla tassa sulla specie ovina. Quanto all'uva ed al vino, limiterò la riduzione proposta al vino in bottiglia. (*Conversazioni rumorose in tutta la Camera*).

PRESIDENTE. Pregherei la Camera di far silenzio, perchè a questo modo è impossibile sentire gli oratori.

RICCIARDI. Farei dunque una concessione sul vino, ma per la vendita all'ingrosso; quanto al vino in bottiglie, persisto nel chiedere che la tassa sia abbassata a cinque centesimi. Farò osservare che in Francia il litro, che è molto più considerevole della bottiglia, non paga che cinque centesimi.

Ora dieci centesimi per bottiglia sarebbe un dazio enorme, che ricadrebbe sul lavoratore. E notate che il vino che beve il lavoratore è di ultima qualità, cosicchè la tassa talora sarebbe maggiore del prezzo della bottiglia.

Io persisto quindi nel chiedere che la Camera voglia accettare in questa parte la mia proposta. Questa legge, e signori, sarà tutt'altro che popolare.

Facciamo almeno di attenuarne gli effetti, coll'inserirvi un articolo favorevole ai poveri.

Beveranno un bicchiere di vino alla salute della Camera dei deputati. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Il deputato Ricciardi ritira una parte del suo emendamento, l'altra parte verrà in discussione quando saremo ai numeri relativi.

Ora resterebbe la proposta del deputato Berti-Pichat il quale propone la diminuzione di un quinto su tutta la tariffa.

MINGHETTI, ministro per le finanze. La discrepanza fra me e l'onorevole Berti-Pichat non è che sul provento, giacchè non vi è una ragione scientifica, perchè si metta piuttosto 2,50 che 2, che si metta 5 piuttosto che 4. La questione è questa, che nei calcoli di previsione io supponeva di ritrarre 35 milioni, togliendo il quinto alla tariffa resterebbero 27 o 28 milioni basati sugli stessi computi.

Oltre di che io credo che, essendosi anche tolta la parte che riguarda la fabbricazione dei cuoi, che era pure da me calcolata per 2 milioni, noi andremmo a ridurre di troppo questa tassa al disotto di ciò che è necessario, strettamente necessario, poichè, ispirandoci solamente alle presenti condizioni dell'erario, occorrerebbe una somma assai maggiore di quella di 35 milioni.

Io non intendo sollevare una discussione economica coll'onorevole Berti-Pichat, perchè ridotta la questione alla sua nuda semplicità, non consiste in altro che nel togliere una quinta parte di prodotto all'erario.

D'altra parte osservo che gli uffici, quando esaminarono questa legge, seppure io conosco bene la storia

interna degli uffizi, proposero modificazioni a questa ed a quella parte della legge, ma niun uffizio propose di scemare il provento governativo.

PRESIDENTE. Il deputato Berti-Pichat ha facoltà di parlare.

BERTI-PICHAT. Lo scopo del mio emendamento era già chiarito fin dall'altro giorno, perchè si vorrà ricordare che io mi era riservato di richiedere questo ribasso sulla tariffa per una semplice ragione, cioè perchè i comuni potessero partecipare di qualche guisa del prodotto del dazio di consumo, aggiungendo una soprattassa comunale che è impossibile quando la tariffa si mantenga così elevata.

Io ricorderò pure all'onorevole ministro che quasi la intera metà della Camera aveva approvato quel mio emendamento, e che dipoi anche quasi una metà della Camera approvava l'altra proposta da me fatta insieme coll'onorevole Finzi, colla quale si richiedeva questo quinto solamente a vantaggio dei comuni rurali, cioè dei comuni poveri, quali sono d'ordinario quelli inferiori ad 8 mila abitanti.

Io quindi confido che, se non l'onorevole ministro, almeno la Camera sarà per farmi ragione soggiugnendo riflessi di un altro ordine, di un ordine più generale.

Io dirò che il signor ministro ha perfettamente ragione come ministro di finanze di procurare di avere il maggior prodotto possibile da questa tassa; ma se lo fa per sostenere naturalmente il credito italiano, oltre l'uopo estremo di sopperire agli interessi così gravi che paghiamo sul nostro debito, egli deve pure considerare che il credito dei capitalisti si fonda anche sull'agiatazza dei cittadini, la quale in gran parte riposa anche sopra uno stato di floridezza che sia nei comuni o almeno uno stato economico migliore di quello di cui godono attualmente.

Se noi andiamo a sospendere ogni risorsa e quindi spegnere ogni mezzo, ogni attività, ogni vita nei comuni; se non li togliamo da quello stato in cui presentemente si trovano, oppressi da tante spese obbligatorie, noi certamente non potremo avere quello sviluppo della ricchezza nazionale che dipende dalla vita del comune, e che infine è fondamento essenziale del pubblico credito.

L'onorevole Sella ha durato due ore l'altro giorno per combattere l'emendamento De Blasiis; ma fortunatamente la Camera l'ha adottato, ed io di gran cuore me ne sono consolato, perchè ho veduto finalmente sorgere un'espressione di simpatia in questa Camera per l'industria, per l'agricoltura, per il commercio. Creda bene che tutti i più operosi e migliori delle nostre popolazioni, non quelli che si fanno pingui d'oro e senza lavorare e senza produrre, ma tutta la popolazione più laboriosa ed industriosa, era ed è veramente alquanto afflitta nel vedere come il Governo (e non voglio dire un poco anche la Camera) non prendessero per lo passato e non prendano ancora quell'interesse che dovrebbero sentire per le prin-

2ª TORNATA DEL 31 LUGLIO

cipali fonti e sorgenti della nostra prosperità, per le vere fonti anche della ricchezza, quali sono l'agricoltura, industria e commercio, fonti che sole possono togliere l'erario da quella triste condizione in cui versa.

Noi abbiamo cominciato col togliere quei meschini incoraggiamenti, per esempio, tanto utili, come lieve grano di semente per far germogliare un'agricoltura più rigogliosa e produttrice; incoraggiamenti che si davano ad agrari comizi ed associazioni. Noi abbiamo veduto che il signor ministro ha accolto quasi con simpatia la proposta di abolire affatto il Ministero di agricoltura, industria e commercio. Che anzi lo stesso ministro di agricoltura, invece di difendere alcun poco il suo Ministero, invece di mostrarsi alquanto interessato in questo triplice ramo tanto essenziale per la pubblica prosperità, egli ci annunziò che si considerava solo quale liquidatore del suo dicastero, come se l'agricoltura, l'industria ed il commercio fossero in Italia nello stato di fallimento!

Io non so come siasi rassegnato a far le parti di un pilota cui fosse affidato di reggere il timone di una nave sotto espressa condizione di affondarla. (*ilarità*)

Signori! io ve ne prego, voi dovete interessarvi ancora dei comuni; voi non potete ammettere che con una tariffa così elevata che supera tutti i dazi che si siano mai pagati in quasi tutta l'Italia, resti più possibile che il comune sovrimponga. E perchè allora votare la concessione di questa facoltà che voi coll'articolo 10 accordate ai comuni di sovrimporre? Io veramente non lo comprendo!

MINGHETTI, ministro per le finanze. Ma lo comprendo io. (*Movimenti*)

BERTI-PICHAT. Ma quando il ministro vi dice: mi occorrono 35 milioni; va bene, gli replico io, i 35 milioni li avrete lo stesso. Lasciando anche di trarre calcoli da quanto rende il dazio-consumo coi soli cespiti carne e bevande in Torino e in Napoli, io prendo ad esempio la città di Milano, la quale conta 200,000 abitanti.

Ora la città di Milano, o meglio lo Stato, col dazio di circa lire 23 incassa lire 543,000 per ogni capo di bestia bovina, ed a 30 lire caduna incasserebbe oltre lire 740,000. Così per le bevande incassa lire 740,000 col dazio di circa lire 4 75 l'ettolitro, e recandolo a lire 5 produrrebbe più di lire 750,000.

Dunque se le carni diedero L. 543,000
e le bevande » 740,000

cioè in totale (nel 1861) L. 1,283,000
e secondo la proposta tariffa sarebbero:

Carni L. 650,000
Vini » 750,000

in tutto L. 1,400,000

mi pare dimostrato che il provento di questo dazio ascenderà per Milano a lire 7 per individuo.

Io vi potrei dimostrare egualmente che la città di

Torino con meno di 200,000 abitanti incassa molto di più, cioè oltre 10 lire per abitante. Dunque un incasso molto maggiore di quello che assumo per base del mio computo.

Ma io presi a calcolo la città di Milano per termine medio de'comuni di 1ª e 2ª classe; e questo limite, che non è il massimo certamente, dimostra un incasso certo in questi due cespiti di rendita di 7 lire per ogni individuo.

Se i comuni chiusi, quelli che voi dichiarerete chiusi (perchè io non capisco ancora come il ministro delle finanze abbia facoltà di chiudere quello che è aperto, e di dichiarare aperto ciò che è chiuso) (*ilarità*); se i comuni chiusi sono il terzo, cioè rappresentano il terzo della popolazione, che in sostanza contribuirà in media lire 7 per abitante, si avrebbero 49 milioni, mentre sugli altri due terzi, calcolandoli solamente a lire 2 per individuo, si incasserebbero 30 milioni.

Ciò vuol dire che la nuova tassa può rendere 79 milioni. E se questo calcolo fosse fondato sulla sola Torino, vedreste che ascenderebbe ad una somma molto maggiore.

Ho desunto queste somme dai calcoli fatti sulla Lombardia, sulle riscossioni esatte nel 1861, e mi consta che quei due cespiti, carni e bevande, hanno reso assai di più nel 1862. Ammetto che si facciano anche riduzioni quante si vogliano; ma sarà sempre dimostrato che i 35 milioni voluti dalla Commissione e dal ministro si ricaveranno sempre anche diminuendo, come proposi, di un quinto la tariffa.

Io qui finisco con una considerazione pel signor ministro, e mi valgo di un suo teorema economico. Egli disse che le tasse perchè si possano imporre, ed imporre con frutto, bisogna prima ordinarle e organizzarle: ed infatti questa tassa è quasi una tassa nuova per il Governo, rispetto a molti comuni meridionali che non pagavano niente, in questo ramo di tasse, allo Stato.

Ma dichiarava s'incominciasse pesando il più lievemente possibile; altrimenti l'imposta invece di stimolare l'industria, la spegne. E nel nostro caso l'elevata tariffa diminuirà il prodotto, facendo scemare il consumo. Dunque perchè queste tasse producano, e producano con minor aggravio delle popolazioni, e con minori doglianze e sacrifici de'contribuenti e de'comuni, sarà sempre meglio limitarsi ad una proporzione più ristretta. Io, per verità, domando cotesto quinto di meno per questa prima imposizione della tassa, e lascio libertà al signor ministro di domandare negli anni successivi quello che crederà secondo le esperienze che avrà fatte, e secondo i risultati della prima sua applicazione.

Infine, benchè io sia disposto a subire la sorte che hanno subito gli altri miei emendamenti per la pochezza mia nel propugnarli, ho creduto di adempiere a un profondo dovere.

Mi rassegnerò al voto qualunque sia.

Tuttavia io prego la Camera a considerare che dal momento che essa ha votato l'articolo 10, quella disposizione che può autorizzare i comuni a sovrapporre alla tassa sulle carni e sulle bevande, sopra questi due cepiti non può tradursi in realtà, se l'elevata tariffa almeno d'un quinto non si diminuisce; altrimenti l'articolo 10 diventa non solo un'illusione ma una derisione.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Se io avessi in alcun modo la speranza, che l'onorevole preopinante ha messa innanzi, di poter ritirare da questo dazio 79, o 49 milioni, confesso che mi risolverei di buon grado a trattare la questione sotto il suo punto di vista; ma io credo che egli ha sbagliato completamente i suoi conti.

Osservo prima di tutto ch'egli non ha posto mente alla differenza che vi ha nel consumo, specialmente del vino e della carne fra i paesi settentrionali, come, per esempio, Torino, e tutti i paesi meridionali.

In secondo luogo egli ha basato i suoi calcoli supponendo che nelle prime classi possa capire assai più di popolazione di quello che si possa ragionevolmente ammettere.

Io credo pertanto che in questa sua argomentazione vi sia una grande illusione, alla quale mi dispiace non poter partecipare, sicchè non ho la speranza di avere i prodotti che egli mi pronostica.

Però se la tassa sulle bevande dovesse dare tanti prodotti quanti egli dice, io proporrei all'onorevole preopinante di dare la carne ai comuni, ma di mantenere uguale la tariffa sulle prime.

Quanto poi alla seconda parte del suo discorso, cioè, che l'articolo 10 non sarà applicabile, io lo prego di considerare che vi sono dei paesi nei quali attualmente il dazio sul vino è il doppio di quello che mette il Governo in comuni di prima classe.

Firenze ha attualmente sui buoi lire 64 50, Lucca ha 45 20, Pisa 43 75.

Egli vede dunque che il dire così assolutamente che non c'è margine per far luogo a sovrimposta è un errore.

Io so bene che la prosperità dei comuni non deve trascurarsi; ma qui non si tratta di trascurare la prosperità dei comuni, si tratta di fare una divisione proporzionata ed equa fra lo Stato e i comuni; di vedere modo di cooperar tutti, di far tutti dei sacrifici pel ristaurato delle pubbliche finanze. Lasciando ai comuni una parte di questi introiti, a me è sembrato di aver riguardi al loro futuro svolgimento, per quanto era compatibile colle esigenze dell'erario, cui è urgente di provvedere.

Io non entro nelle altre considerazioni che ha svolte l'onorevole Berti-Pichat; egli sa che io non credo ai miracoli della ingerenza della protezione governativa; io credo che per l'industria, per il commercio e per l'agricoltura ci vuole sicurezza pubblica e libertà. Nella virtù feconda di queste confido, ma nell'ingerenza, nella protezione governativa ho poca fede.

Questo argomento lo lascio da parte, tanto più che

esso si riferisce a quistioni che il Ministero deve ancora studiare e risolvere.

La legge, tal quale è, non credo possa dare tutti i prodotti che l'onorevole Berti-Pichat mi augura, e che io vorrei ben volentieri ottenere; non credo che praticamente tolga ai comuni la facoltà di sovrapporre; la credo strettamente necessaria all'erario pubblico. Pensi l'onorevole Berti-Pichat al ministro della guerra, al ministro della marina, al ministro dei lavori pubblici, che mi stringono con inesorabili domande, e vegga se il ministro di finanze non si trova in una dolorosa posizione.

Ma mi conforta la coscienza che, comunque dolorosa questa sia, io adempio ad un dovere sacro verso l'Italia. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Insiste il signor Berti-Pichat nel suo emendamento?

BERTI-PICHAT. Insisto.

Vorrei solo spiegarlo meglio, perciocchè il signor ministro ha tacciati di esagerazione i miei calcoli. Io certo non posso dire altrettanto dal momento che non ce ne fu presentato veruno sul ristretto prodotto di 35 milioni. Quanto al supposto margine per sovrapporre chesi vuol far credere rimanga ai comuni, oltre le cifre portate dalla tariffa sulle bevande e le carni, se non basta quanto ho detto potrei dimostrare che...

Voci. No! no! Basta!

PRESIDENTE. Essendovi un altro emendamento sottoscritto dagli onorevoli Ferraris, Massa, Chiaves ed altri, col quale si propone la riduzione di un quarto sulla tariffa A, e siccome, qualora venisse votata la riduzione di un quarto, cadrebbe tutto il resto, così metto prima ai voti l'emendamento Berti-Pichat.

MASSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MASSA. Io, avendo firmato la proposta della riduzione di un quarto su tutta la tariffa al pari che l'onorevole Berti-Pichat...

PRESIDENTE. Scusi, l'onorevole Berti-Pichat propone la riduzione su tutta la tariffa.

BERTI-PICHAT. Io propongo la riduzione di un quinto sulla tariffa A.

PRESIDENTE. Proponendo dunque il deputato Berti-Pichat la riduzione di un quinto sulla tabella A, come i deputati Ferraris, Massa e Chiaves la propongono di un quarto sulla medesima tabella; sta quello che diceva dapprima, cioè, che conviene votar prima l'emendamento Ferraris, Massa e Chiaves, come quello che è più largo.

CHIAVES. Dichiariamo di ritirare il nostro emendamento e di unirci a quello dell'onorevole Berti-Pichat.

PRESIDENTE. Sono d'accordo anche gli altri?

CHIAVES. Sono d'accordo tutti.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Permettano: io desidero di capire chiaramente questa questione. Questi signori che avevano proposto la riduzione del quarto, e mi vogliono togliere otto o nove milioni, ritirano la loro proposta e si associano a quella dell'ono-

2ª TORNATA DEL 31 LUGLIO

revole Berti-Pichat che porta la sua diminuzione tanto sulla tariffa *A*. quanto sulla tariffa *B*.

Voci. Sulla tariffa *A* soltanto.

BERTI-PICHAT. L'ho spiegato chiaramente, la mia proposta non riflette che la tariffa *A*.

MELCHIORRE. Chiedo di parlare. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'emendamento Berti-Pichat che consiste nel ridurre di un quinto la tariffa *A*.

SELLA, relatore. Domando la parola per dire che la Commissione si oppone il più vivamente che può a questo emendamento, (*Rumori*) e che fa le più vive preghiere alla Camera a volerlo respingere.

Tutta l'importanza della legge sta qui, è la questione del tornaconto adesso.

Voci. Ai voti! ai voti! (*Conversazioni*)

SELLA, relatore. Chiedo che mi sia mantenuta la parola. La questione è importantissima. È inutile votare tanti articoli, e non esaminare poi attentamente la parte più essenziale della legge che è la tariffa (*Proseguono le conversazioni ed i rumori*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a far silenzio. il signor relatore ha la parola. Parli.

SELLA, relatore. L'onorevole Berti-Pichat crede si possa fare una riduzione così cospicua nella tariffa come quella che egli propone, cioè del quinto, senza che l'erario venga a riscuotere meno di 35 milioni che sono assolutamente indispensabili alla pubblica finanza. Ora, la Commissione nega recisamente questa asserzione, imperocchè dai calcoli che abbiamo fatto risulta che a mala pena colla tariffa attuale si potrà giungere a questi 35 milioni che il Ministero si ripromette, ed è a temersi, anzichè sovrabbondino, che non si giunga neanche a ricavarli, quindi è che veramente la proposta dell'onorevole Berti-Pichat ha per effetto di privare l'erario di nientemeno che sette milioni.

Mentre oggi per dazio di consumo l'erario riscuote 19 milioni, si verrebbe in realtà a dare all'erario, con una legge che così profondamente capovolge gli ordinamenti dei comuni, appena un aumento di circa otto milioni.

Io credo quindi che il disturbo che si darebbe e le spese di riscossione che rimarrebbero le stesse comunque di tanto sarebbe diminuita l'entrata delle finanze, verrebbero a rendere in gran parte illusorio il vantaggio che la Camera si aspetta da questa legge. Egli è per questo che, malgrado l'impazienza naturale di finire, io mi son permesso di tediare ancora un momento per pregarla a por ben mente a questa votazione, imperocchè l'accettazione dell'emendamento dell'onorevole Berti-Pichat rovinerebbe quasi per intero la legge.

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di prendere i loro posti onde si possa procedere ai voti.

Quelli che approvano l'emendamento Berti-Pichat si alzano.

(Dopo prova e controprova è rigettato).

Ora si passa alla discussione della tabella modificata dalla Commissione.

MELLANA. Io ho bisogno di una spiegazione per regolare il mio voto.

Io sono stato in forse di votare la diminuzione proposta dal Berti-Pichat, perchè trovava che fra la tabella *A* e la tabella *B* non vi è correlazione di sorta.

Io domando come mai in un paese agricolo come il nostro si pensi a proteggere le acque gassose e la birra al punto di imporre loro un dazio così inferiore a quello delle uve e del vino.

Domando alla Commissione se non accetta di mettere in correlazione il dazio sulle bevande gassose e sulla birra col dazio del vino e dell'uva. Mi pare che in ciò si debba seguire una certa proporzione.

SELLA, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Siccome la tabella si voterà articolo per articolo, mi pare che l'onorevole Mellana potrà proporre intorno alla categoria alla quale egli si riferisce la modificazione di tariffa che stimerà opportuna.

SELLA, relatore. Credo di poter rispondere subito all'onorevole Mellana, imperocchè non ho ancora parlato di tutte le modificazioni fatte dalla Commissione alla tabella, d'accordo col Ministero, ho parlato solo di quelle cifre cui si riferivano gli emendamenti che erano stati presentati; ma, oltre alle modificazioni delle quali ho dato lettura alla Camera qualche tempo fa, v'ha ancora questa che, per meglio proporzionare il dazio dell'uva al dazio del vino, dopo le osservazioni che vennero fatte, che veramente questi dazi non corrispondono alla quantità di vino che si può ottenere dall'uva, come è portata in tariffa, e tenuto conto del desiderio che la Camera ha ripetutamente dimostrato che si promuovano per quanto si può l'industria enologica e l'industria agraria, si reputò conveniente di adottare per la tariffa dell'uva, la quota di 2 50 nei comuni di prima classe, e quella di 2 lire o 1 75, 1 50 e 1 25 negli altri, tenendo sempre la stessa gradazione.

SARACCO. Chiedo di parlare.

Io aveva presentato un emendamento col quale la tassa sull'uva si riduce a lire 2 50, 2, 1 75, 1 50 e 1 25, che cioè il dazio sia modificato nel senso testè esposto dall'onorevole relatore. Dichiaro di ritirare il mio emendamento, essendo il medesimo stato accettato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Restano tre emendamenti parziali.

LANZA. Chiedo di parlare.

Io intendeva di chiedere la parola per accennare alla sproporzione che esiste nella tabella della Commissione tra la tassa sull'uva e la tassa sul vino. Qui non si tratta di favorire più una derrata che l'altra, ma di metterle in una conveniente correlazione, perchè se l'industria agraria, se l'industria enologica si trovassero in quella condizione che l'una fosse più colpita dell'altra, sarebbe cosa facilissima a dimostrare.

Diffatti la Commissione e l'onorevole suo relatore si sono mostrati convinti che questa proporzione nella tabella della Commissione non esisteva. Colla diminuzione ora accennata del sesto del dazio sull'uva si equilibrano veramente i dazi in proporzione del valore dell'uva col vino, ossia in proporzione della quantità di vino che si può estrarre da una data quantità d'uva.

Ma, mentre io accetto di buon grado questa diminuzione sul dazio dell'uva, la quale è anche accettata dalla Commissione però, sempre desiderando di non nuocere al prodotto della finanza a questo riguardo, io voterei, o, dirò meglio, appoggerei la proposta fatta dall'onorevole Mellana, di aumentare di qualche cosa il dazio sulla birra e sulle acque gassose...

SUSANI. È impossibile!

LANZA. E questo, secondo me, si può fare senza commettere alcuna ingiustizia, anzi per stabilire precisamente un giusto rapporto tra il valore della merce e il dazio.

Io non vedo ragione, e credo che nessuno me la potrà addurre per tassare meno la birra che il vino.

SUSANI. Domando la parola.

LANZA. Qui non voglio adesso entrare in una discussione per dimostrare se si debbano proteggere specialmente i prodotti naturali od i prodotti artificiali. Non è adesso nè il luogo, nè il tempo opportuno da ciò, ma unicamente per ora mi limito a dire che si raggiungerebbe maggiormente la giustizia distributiva qualora venissero accresciuti d'alcunchè gli articoli di derrata compresi nella tabella *B*. Ma siccome questo dovrà venire poi in discussione dopo votata la tabella *A*, quindi non voglio ora entrare in merito.

Io accenno unicamente che, se chiedo un ribasso del dazio sull'uva, si può ottenere poi un aumento alla tabella *B*, e così mantenere intatto il prodotto che le finanze hanno diritto di attendersi da questa tassa.

SELLA, relatore. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SELLA, relatore. Pare a me anzitutto che la questione della birra e delle acque gassose non venga che alla tariffa *B*, e sia quindi fuori di proposito discuterne adesso...

LANZA. No, per il riparto.

SELLA, relatore. Questo è il mio modo di vedere.

Io pregherei quindi l'onorevole presidente di mettere successivamente ai voti i numeri che sono nella prima delle cinque categorie comprese in questa tariffa; imperocchè per lo più i numeri che vengono dopo si ottengono da quelli che stanno nella prima categoria, riducendoli successivamente a otto decimi, a sette decimi, a sei decimi, e finalmente a cinque decimi, ossia alla metà.

Se qualcuno avrà delle osservazioni a fare, le farà man mano sulle categorie a cui si riferiscono.

PRESIDENTE. Sulla tabella *A* non esistono più che due emendamenti; quello del deputato Ricciardi, il quale propone...

Voci. Lo ha rititato.

PRESIDENTE. Allora non resta che quello del deputato Romeo, il quale si scosterebbe dalla massima annunciata dall'onorevole relatore, giacchè egli propone che per la quinta classe il dazio sia ridotto da lire 2 50 a lire 1 50.

Domando al deputato Romeo se insiste nel suo emendamento.

ROMEO. Insisto.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi più che questo emendamento, mi pare che si potrebbe porre ai voti...

DI SAN DONATO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAN DONATO. Io faccio notare alla Camera, che specialmente nel Napoletano noi abbiamo dei vini che si vendono lire 2 50 o lire 3 l'ettolitro. (*Oh! oh! — Si ride*)

È un fatto: non si rida d'incredulità. Vengano alle porte di Napoli, e troveranno un vino chiamato *asprina* che costa un soldo la caraffa, vale a dire cinque centesimi il litro.

Io comprendo che tali inconvenienti si verificano e si osservano in ben altri paesi; ma nella condizione mercata in cui si trova qualche qualità di vino nel Napoletano non si trovano i più infimi vini di nessun altro paese al mondo.

Quindi io pregherei che si volesse almeno ribassare la tariffa a lire 4 nei comuni di prima classe, a lire 3 50 in quelli di seconda classe, a lire 3 in quelli di terza, a lire 2 50 in quelli di quarta, ed a lire 2 in quelli di quinta, elevando in compenso a lire 6 il dazio sulla birra.

Io, o signori, non comprendo la birra: questa detestabile bevanda del Nord si è così generalizzata in Italia, paese eminentemente vinicolo, da darvi sempre più una prova della contraddizione umana. E poichè al vino vi è chi preferisce la birra, fategli pagar caro questo lusso di condannevole preferenza.

Concludo con raccomandare alla Camera la diminuzione da me proposta sul dazio del vino.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Romeo.

SELLA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

SELLA, relatore. Credo quasi inutile dire, che la Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole Romeo, il quale del resto mi pare già quasi implicitamente rigettato dalla Camera, poichè respinse l'emendamento Berti-Pichat, il quale proponeva la riduzione di un quinto.

PRESIDENTE. Il deputato di San Donato si unisce a questa proposta?

DI SAN DONATO. Io proporrei che per il vino si facciano novelle categorie.

2ª TORNATA DEL 31 LUGLIO

Che per i comuni di prima classe sia ridotto il dazio a quattro franchi l'ettolitro e successivamente in proporzione.

PRESIDENTE. Allora sono due proposte diverse. L'onorevole Di San Donato propone di ridurre il dazio dei vini in fusti da cinque a quattro lire pei comuni di prima classe e in proporzione per gli altri, mentre l'onorevole Romeo propone di ridurre a lire 1 50 il dazio della quinta classe lasciando intatte le altre.

Chi approva l'emendamento Di San Donato si alzi. (Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento del deuto Romeo.

(Non è approvato).

Ora darò lettura della tabella inquantochè la Commissione vi ha recate delle modificazioni. Non darò lettura che dei dazi della prima classe inquantochè per gli altri si segue la diminuzione proporzionale già adottata.

SELLA, relatore. Salvo che piccole rettificazioni di cifre.

PRESIDENTE. La proposta della Commissione sarebbe questa:

Bevande.

Vino ed aceto in fusti, l'ettolitro.	L. 5	>
Vino ed aceto in bottiglie, l'una.	> 0	10
Mosto (nei soli comuni chiusi), l'ettolitro.	> 4	>
Uva (idem), il quintale.	> 2	50
Alcool, acquavite e liquori a meno di 59 gradi dell'alcoolometro di Gay Lussac, l'ettolitro	> 12	>
Alcool, acquavite e liquori a più di 59 gradi dell'alcoolometro di Gay Lussac, l'ettolitro	> 20	>
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie, l'una	> 0	40

Carni.

Buoi e manzi, per capo	L. 30	>
Vacche e tori, per capo	> 20	>
Vitelli sopra l'anno, per capo	> 14	>
Vitelli sotto l'anno, per capo	> 9	>
Maiali (nei soli comuni chiusi), per capo.	> 8	>
Maiali piccoli da latte (idem), per capo	> 2	50
Agnelli, capretti, pecore e capre (idem), per capo	> 0	40
Carne macellata fresca (idem), il quintale	> 10	>
Carne macellata fresca porcina (idem), il quintale	> 8	>
Carne salata (idem), il quintale.	> 15	>

Ora metto ai voti la tabella.

TORRIGIANI. Domando la parola per uno schiarimento.

Anche col rischio di muovere un poco d'ilarità nella Camera io ho bisogno di una spiegazione sui maiali: io avevo chiesto la parola quando l'on. relatore ha fatta distinzione tra maiali in genere, e maiali da latte. Io debbo ricordare alla Camera una cosa che credo certamente a notizia di molti miei colleghi, ed è che in alcuni paesi nostri si fa un commercio importante tra i maialetti che stanno tra i maiali da latte e i maiali

grossi: ora se per dazio di questi piccoli maiali si dovesse pagare 10, od anche 8 lire per ciascuno, la industria su questo ramo di traffico sarebbe resa impossibile, perchè questi maialetti si vendono spesso poco più di 8 o 10 lire. Se poi, fra i maiali da latte si intendono compresi anche questi, allora mi acquieto; avverto solo però che i maiali di cui si fa un'industria in molti paesi sono spoppati da più mesi quando si mettono in commercio.

Voci. Ai voti! andiamo avanti!

NESCO. Alle parole *maiali da latte* si potrebbe sostituire *porcellini*.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Gli animali a cui allude l'onorevole Torrigiani non formano soggetto di dazio di consumo, perchè quelli che si consumano sono i piccoli maialetti ed i grandi maiali; mentre quelli mezzani cui esso allude fanno soggetto di commercio e non sono materie da consumo.

Nei comuni aperti la tassa è sulla macellazione, quindi non può riguardare gli animali che fanno oggetto di mercato.

TORRIGIANI. Io ho l'onore di assicurare l'onorevole ministro, che molti mercati si fanno in comuni chiusi. Se fosse restituito il dazio vi sarebbe vessazione, e nulla più, ma siccome la legge non avverte la restituzione del dazio, così io insisto sulla mia domanda. (*Rumori*)

MELLANA. Occorre una spiegazione a questo riguardo cioè intorno alle carni a cui hanno accennato gli onorevoli ministro e Torrigiani.

Io prego la Camera a por mente a questo che, se non si provvede in modo speciale, rimangono colpiti tutti i bestiami che vengono condotti ai mercati ed alle fiere; è impossibile che in quelle circostanze si possano sottoporre al deposito ed a tutte le formalità occorrenti per riceverli.

È necessaria adunque una spiegazione, che cioè il Governo dica se esso ha preveduto questo caso e se intende provvedervi in via di regolamento.

Ritenga la Camera che tutti i giorni vi sono presso che in tutte le città dello Stato dei mercati e delle fiere, e non si può lasciare in questa incertezza, e sotto il pericolo di questo aggravio, tutti coloro che concorrono a queste fiere ed a questi mercati.

MINGHETTI, ministro per le finanze. In verità non avea pensato che potesse immaginarsi che si voglia imporre il dazio consumo sopra i buoi ed i maiali che vanno ai mercati ed alle fiere.

Nella legge poi vi è un articolo, col quale si dice che il regolamento determinerà le norme per il transito, e quindi determinerà anche questo caso. Ma sarebbe assurdo far pagare sui buoi e maiali che accorrono alle fiere ed ai mercati il dazio consumo; ciò è talmente evidente che non ha bisogno di essere dichiarato.

È tanto è vero, che ove oggi esiste il dazio consumo, nessuno degli animali che vanno alle fiere ed ai mercati paga il dazio di consumo.

MELLANA. Si vede che il signor ministro non ha studiato la questione.

Infatti egli dice che vi sono attualmente i dazi, ma i dazi sulle carni attualmente non si riscuotono alle porte, ma bensì per peso ai macelli.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Ella non conosce che il Piemonte... (*Rumori continui*)

MELLANA. Noi conosciamo questa materia perchè è da molti anni che queste cose le vediamo in pratica. (*Conversazioni*) La Camera potrà prendere con leggerezza questa osservazione, ma i nostri concittadini che sudano e vivono dell'agricoltura, e che si danno a quest'industria sapranno in che modo tener conto di queste mie osservazioni. (*Si ride*)

Il ministro ha risposto che non poteva venire in mente a nessuno di far pagare il diritto d'entrata di consumo al bestiame che transita. Lo sappiamo, e lo dice la legge.

Ma ne troverà il modo quando in giorno di fiera si presenteranno tre, quattro, cinque mila capi di bestiame alle porte del comune per partecipare alla fiera?

Io dico che si deve provvedere acciocchè non ne nascano inconvenienti, i quali sarebbero più lamentabili che l'imposta medesima.

CADOLINI. Domando la parola.

MELLANA. Comunque sia, fo istanza perchè si provveda a questo nel regolamento.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io prego l'onorevole Mellana di credere all'assicurazione che gli do esistere in Italia dei paesi cinti di mura, nei quali si tiene mercato di bestie, e nei quali le bestie entrano e sortono senza pagare il dazio di consumo. Se egli vorrà guardare a quello che si fa in quei paesi, vedrà che nulla è più ovvio che stabilire nel regolamento le norme per il caso in questione.

PRESIDENTE. Quelli che approvano la tabella A vogliono alzarsi.

(È approvata).

Ora c'è la nota così concepita:

« La tassa sulle bestie bovine e sui maiali si riscuoterà a peso, ed in base alla tariffa della carne macellata fresca diminuita del 20 per cento in quei comuni che ne faranno richiesta, e che provvederanno i pesi occorrenti. »

La pongo ai voti.

(È approvata).

Ora viene la tabella B.

A questa tabella il deputato Susani propone un emendamento così concepito: « Birra, lire 3 l'ettolitro. »

LANZA. Io propongo invece lire cinque per la birra e lire tre per le acque gassose.

SUSANI. L'onorevole deputato Mellana... (*Rumori prolungati*)

Signor presidente, visto che non ho facoltà di discutere convenientemente questo argomento, rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. No, parli.

Voci. Parli, parli.

PRESIDENTE. Parli, e sarà ascoltato.

SUSANI. La quistione la quale si deve agitare intorno alla giustezza della tassa di fabbricazione da imporsi sulla birra, mi pare che fatta così come merita debba andar per le lunghe. Io ho proposto un emendamento, secondo il quale, dalle lire 4 la tassa di fabbricazione per ogni ettolitro dovrebbe essere ridotta a lire 3; l'onorevole Lanza trova la tassa di lire 4 troppo mite e propone lire 5; l'onorevole ministro delle finanze aveva proposto in origine una tassa di lire 2 50; l'onorevole Sella, quand'era ministro, aveva proposto sotto forma di tassa di consumo, e si noti bene, non di tassa sulla fabbricazione, lire 5.

Ora mi pare che ce n'è abbastanza per provare che su questo argomento, senza far delle frasi, ci sia a discutere onde mettere in sodo quali opinioni siano le più attendibili.

Io non farò una lunga dissertazione, solamente pregherò la Camera di voler attentamente considerare la differenza che esiste fra una tassa di fabbricazione e una tassa imposta sopra il consumo.

Se fossimo in un'ora nella quale si potesse entrare in particolari, darei molte dimostrazioni di questa essenziale differenza, che però ciascuno degli onorevoli miei colleghi, io credo, deve intimamente sentire.

La tassa di 4 lire come tassa di fabbricazione è molto più che una tassa di 4 lire come dazio di consumo; basta enunciare la proposizione perchè ciascuno l'abbia a comprendere.

Ora, siccome sul vino si è messa una tassa di consumo la quale è aritmeticamente in media di circa 3 60 per ogni ettolitro, e siccome evidentemente la media aritmetica in questo caso sarà d'assai inferiore al prodotto medio della tassa, così io dico che la tassa di fabbricazione imposta in ragione di 4 lire sulla birra è molto gravosa e fuori di proporzione col dazio imposto per il consumo sopra il vino.

Voci. Ai voti! Basta! (*Rumori*)

SUSANI. In quanto poi ad una delle ragioni addotte dall'onorevole relatore della Commissione (*Conversazioni generali*), cioè al bisogno che ha l'erario dei 35 milioni, nel quale egli si è fatto forte per la tabella A, io gli dico che egli non può qui ripetermi quella medesima argomentazione, perchè quando si tratta di tassa di fabbricazione, è a vedere quale sia la sua entità in paragone del valore reale della merce. Se fosse dimostrato, come si può benissimo dimostrare, leggendo la tabella che ha fatto pubblicare l'onorevole Sella quando era ministro, che la tassa di 4 lire sia un gran per cento del valore della birra, se ne dovrà concludere che la fabbricazione ne sarà grandemente paralizzata. Ora, se a questo conduce la tassa, è nell'interesse della pubblica finanza di scemarne l'entità.

Voci. Ai voti! ai voti!

SUSANI. L'onorevole ministro delle finanze era, a mio giudizio, molto meglio avvisato nella sua originaria proposta che la Commissione non sia. (*Rumori*)

Voci. Basta! basta! ai voti!

2^a TORNATA DEL 31 LUGLIO

SUSANI. Conchiuderò finalmente che se si paragona la tassa proposta per le acque gassose a quella proposta per la birra; se si considera quale sia il rapporto del servizio utile che rende la birra e quello che possono rendere le acque gassose; se si considera quale sia la differenza tra i consumatori, si vedrà ancora una ragione per ridurre da quattro a tre lire il dazio sulla birra. Come dissi, questa cosa meriterebbe d'essere maturatamente discussa, ma all'ora in cui siamo non è più il caso di farlo. Mi duole che essa sia così pregiudicata dalle circostanze alle quali ha dovuto acconciarsi. Confido che in altra occasione potrà essere nuovamente considerata.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Vi sono due emendamenti, uno del deputato Lanza, il quale propone di portare il dazio della birra a lire cinque e il dazio delle gassose a lire tre, e uno del deputato Susani che propone di portare il dazio della birra a lire tre, lasciando intatto il dazio delle acque gassose.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

LANZA. Io non mi dilungherò su questa materia che potrebbe dar luogo ad una lunga dissertazione, e ne ha dato una prova l'onorevole preopinante, ma stante l'ora tarda, io mi atterrerò unicamente ad alcune considerazioni di fatto.

Se io percorro il dazio che paga attualmente la birra tanto all'entrata delle principali città di Lombardia quanto delle altre città d'Italia, e particolarmente dell'alto Piemonte, io trovo che ovunque paga un dazio assai superiore alle 5 lire. Trovo che a Genova paga 17 lire e mezzo, a Torino 15 lire, ad Alessandria 10 lire, ad Alba 8 lire, e via dicendo.

Potrei del resto percorrere tutta la tabella, e dimostrare che paga un dazio due o tre volte maggiore di quello che io propongo.

Questo in quanto al fatto e allo stato attuale delle cose.

Quanto poi al confronto col vino, nessuno potrà contestare che il prezzo comune del vino che si consuma ordinariamente non è certo superiore a quello della birra. Sta per conseguenza la proporzione da me proposta, anzi dirò che mentre vi sono molte qualità di vino inferiore, massimamente quelle che beve il popolo, si trova pure che nella birra ci sono queste qualità inferiori. Quindi, quand'anche si stia alla proporzione tra il valore del vino e quello della birra, non c'è ragione alcuna per cui si debba fare un favore riguardo alla birra.

Ma qui si osserva: pel vino voi avete una tariffa graduata secondo l'importanza dei centri dove si consuma, invece per la birra non l'avete. A ciò rispondo, o signori, che in quanto al vino esiste decisamente, secondo le diverse località ed i diversi centri, una differenza di qualità nei vini che si consumano ed il prezzo del vino medesimo, per cui è ragionevole una gradazione di tariffa (*Ai voti! ai voti!*); invece quanto alla

birra io trovo in tutti i comuni presso a poco gli stessi prezzi.

Avrei molte altre considerazioni per appoggiare maggiormente la mia proposta, ma credo che queste bastino per persuadere la Camera che si può senza alcun inconveniente accettare la mia proposta, la quale è temperatissima ed è ancora assai favorevole all'industria della fabbricazione della birra.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

SELLA, relatore. La Commissione prega la Camera di stare alla cifra intermedia ch'essa aveva proposta.

Voci. No! no! Ai voti! ai voti! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prego i deputati di stare ai loro posti. Quelli che approvano l'emendamento Lanza, si alzino. (*È approvato.*)

INVITO AD ASSISTERE ALLE ESPERIENZE DEL SISTEMA DI LOCOMOZIONE SUI PIANI INCLINATI INVENTATO DALL'INGEGNERE DEPUTATO AGUDIO.

PRESIDENTE. Prima di passare allo scrutinio segreto della legge debbo dare comunicazione alla Camera di una lettera scritta alla Presidenza dal deputato Agudio. Essa è così concepita:

« *Onorevolissimo signor Presidente,*

« Voglia compiacersi di invitare gli onorevoli deputati ad assistere alle esperienze del mio sistema di locomozione sul piano inclinato di Dusino.

« Un convoglio speciale partirà domenica 2 agosto dallo scalo di Porta Nuova alle ore 7 del mattino per trasportare gl'invitati sul luogo, e sarà di ritorno verso mezzogiorno.

« Colla più distinta stima mi rassegnò, » ecc.

Il ministro della guerra avendo fatto istanza perchè prima di passare alla votazione della legge sul dazio-consumo fosse messa in discussione la legge sulle competenze dei tribunali militari...

CADOLINI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Questa cosa è stata deliberata dalla Camera in principio della seduta, dunque metto in discussione la legge proposta dal ministro della guerra.

Il deputato Cadolini ha la parola per una mozione d'ordine.

CADOLINI. In una delle ultime tornate io proponeva che le quattro leggi che ancora si doveano discutere venissero votate alla fine della discussione delle medesime.

Ora propongo che la votazione della legge sul dazio-consumo sia ritardata fino al momento in cui si potrà votare contemporaneamente anche la legge concernente le ferrovie calabro-sicule, unendo alla medesima quella, se vuolsi, che fu proposta e chiesta d'urgenza in una recente seduta dall'onorevole ministro della guerra.

Questa proposta la faccio specialmente per evitare il perditempo di tre votazioni separate.

MOZIONI DIVERSE.

MALENCHINI. Chiedo di parlare per indirizzare una preghiera alla Camera.

Furono da molto tempo avviati nella darsena e bacino di Livorno diversi lavori, i quali poi rimasero interrotti per variazioni introdotte nel progetto primitivo. Questa interruzione prolungandosi di troppo pregiudica alla salubrità dell'aria, lasciando stagnanti alcuni fossi i quali tramandano malefiche esalazioni, e paralizza l'attività dei numerosi operai che quivi avevano trovato lavoro. Si tratta d'una legge che non può incontrare serie difficoltà, perchè non porta nuovi aggravii all'erario, e solo deve stanziare uno storno di fondi già approvati nei bilanci antecedenti, ed accettare il concorso del municipio di Livorno, affinchè l'insieme di quei lavori riesca completo, e quel meglio che si richiede nell'interesse generale del paese, e particolare di quel porto.

Per tali ragioni prego la Camera a volerla approvare nella più prossima votazione.

DELLA ROVERE, ministro per la guerra. Io non ho alcuna opposizione a fare a che la mia legge sia discussa e votata domani (*Bravo!*) al primo momento che si trovi. Io non voglio assolutamente per questa legge tener qui tutti i deputati.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la proposta del deputato Cadolini.

Voci. No! no! (Rumori prolungati)

D'ONDES REGGIO. Questa è una proposta imparlamentare, e non si può mettere ai voti.

BIANCHERI. Propongo l'ordine del giorno puro e semplice su questa proposta.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. L'ordine del giorno puro e semplice avendo la precedenza, lo pongo ai voti.

(È approvato).

Si procede allo squittinio segreto sul complesso della legge. (*Proteste, rumori prolungati — Molti deputati escono dalla sala*)

(Segue la votazione a squittinio segreto).

La Camera non essendo in numero, si ripeterà la votazione domani.

MACCHI. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno di domani.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MACCHI. Stamane, in seguito alla deliberazione presa dalla Camera per mozione dell'onorevole D'Ondes-Reggio, si era stabilito che, se nella tornata d'oggi non si fosse compiuta la discussione sul progetto di legge del dazio-consumo, domani mattina si sarebbero poste all'ordine del giorno le ferrovie calabro-sicule.

Siccome ora la votazione sulla legge del dazio-consumo è interrotta, perchè la Camera non si trova in numero, io pregherei l'onorevole presidente di sospen-

dere domani questa votazione, e di porre all'ordine del giorno innanzi tutto il progetto di legge sulle ferrovie calabro-sicule, e poi, se rimane tempo, la continuazione della discussione sul progetto di legge sul brigantaggio.

Io faccio questa proposta formale.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Macchi non potrebbe essere presa ora in considerazione, perchè la Camera non è in numero; ma siccome colla deliberazione a cui ha accennato l'onorevole Macchi si è stabilito che, qualora non fosse terminata nella tornata d'oggi la legge sul dazio-consumo, si sarebbe posto all'ordine del giorno di domani mattina il progetto di legge sulle ferrovie calabro-sicule, io porrò all'ordine del giorno di domani la votazione sul progetto di legge del dazio-consumo, poi la discussione delle ferrovie calabro-sicule, salvo alla Camera d'invertire questo ordine con una sua deliberazione.

La seduta è levata alle ore 6 3/4.

Ordine del giorno per le tornate di domani.

(Alle ore 8 antimeridiane):

- 1° Rinnovamento della votazione per scrutinio segreto sul progetto di legge relativo al dazio consumo;
- 2° Discussione del progetto di legge relativo alla convenzione Laffitte per le ferrovie calabro-sicule;
- 3° Seguito della discussione sul progetto di legge per la repressione del brigantaggio.

Discussione dei progetti di legge:

- 4° Spesa per l'attuazione dei nuovi ordinamenti giudiziari;
- 5° Spesa per opere di ristaurò al locale della manifattura dei tabacchi in Napoli;
- 6° Convenzione col municipio di Torino per la costruzione di edifici ad uso di dogana;
- 7° Telegrafo a stampa del professore Hugues;
- 8° Concessione di una condotta d'acqua potabile a beneficio della città e del porto di Cagliari;
- 9° Corso suppletivo per gli aspiranti al posto di guardia-marina;
10. Autorizzazione di una nuova distribuzione di fondi assegnati per opere da eseguirsi nel porto di Livorno;
11. Competenza dei tribunali militari e Consigli di guerra marittimi nei reati di renitenza alla leva;
12. Convenzioni postali col Belgio e col Portogallo;
13. Altra convenzione col municipio di Torino;
14. Sussidio alle provincie meridionali per costruzione di strade.

(Alle ore 2 pomeridiane):

Continuazione del sovraindicato ordine del giorno.